

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 marzo 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 12.

**Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.** (17R00343) ... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13.

**Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.** (17R00344) ... Pag. 9

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 18.

**Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione).** (17R00457) ... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 19.

**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2016.** (17R00458) ... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 20.

**Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019.** (17R00459) ... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 21.

**Istituzione del nuovo Comune denominato Montalto Carpiasio a seguito della fusione dei Comuni di Montalto Ligure e Carpiasio.** (17R00460) ... Pag. 29

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 2017, n. 8.

**Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2016.** (17R00462) ... Pag. 32

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 2017, n. 9.

**Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019.** (17R00463) ... Pag. 32

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 42.

**Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015.** (17R00416) .. Pag. 44



## LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 43.

**Abrogazione della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione).** (17R00417)..... Pag. 48


## LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 44.

**Disposizioni urgenti per l'attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 concernente la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.** (17R00418)..... Pag. 48

## REGIONE SICILIA

## DECRETO PRESIDENZIALE 3 agosto 2017, n. 18.

**Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Modifica all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12.** (17R00461)..... Pag. 50



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 12.

**Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 - Supplemento n. 2 del 4 agosto 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. La presente legge detta norme per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e per le modalità di estinzione e trasferimento dei beni mobili e immobili, secondo i principi stabiliti dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

Art. 2.

*Riordino delle IPAB*

1. Le IPAB sono riordinate secondo le seguenti tipologie:

*a)* aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, alle quali, nell'ambito dei principi stabiliti ai capi I e II del decreto legislativo 207/2001, si applicano le disposizioni di cui al capo III della presente legge;

*b)* associazioni e fondazioni di diritto privato, alle quali si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del codice civile medesimo, le disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 207/2001 e al capo IV della presente legge.

Art. 3.

*Rete dei servizi*

1. Le IPAB riordinate ai sensi dell'articolo 2 e tutti i loro patrimoni e personale sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) nel rispetto delle volontà espresse dai donatori.

2. Le IPAB riordinate ai sensi dell'articolo 2 intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorrono alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione stessa.

3. Sull'attuazione del comma 2, la Giunta regionale fornisce annualmente comunicazione alla commissione consiliare competente.

*Capo II*

MODALITÀ E CRITERI PER IL RIORDINO DELLE IPAB

Art. 4.

*IPAB che svolgono attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari*


1. La trasformazione delle IPAB è stabilita sulla base del valore della produzione determinato dalle entrate effettive ordinarie quali risultanti dal titolo I, sezione I del conto consuntivo di cui ai modelli allegati al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

2. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore ad euro 1.500.000,00 si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

3. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è compreso tra euro 1.500.000,00 ed euro 2.000.000,00, scelgono di trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie, ovvero in aziende.

4. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è superiore a euro 2.000.000,00, si trasformano in aziende.

5. Le IPAB di cui al comma 4, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale), scelgono se trasformarsi in aziende ovvero in associazioni o in fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.



6. Le IPAB che hanno dato in concessione di servizio l'attività principale si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

7. Le aziende in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, possono, in qualsiasi momento, presentare istanza per il riconoscimento, in via amministrativa, della personalità giuridica di diritto privato.

#### Art. 5.

##### *IPAB che svolgono attività non rientranti nella tipologia dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari*

1. Le IPAB che svolgono attività non rientranti nella tipologia dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari si trasformano, secondo quanto previsto dall'art. 4, in associazioni o fondazioni di diritto privato o in aziende, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

#### Art. 6.

##### *Fusione tra IPAB*

1. Le IPAB aventi sede legale nel medesimo distretto di coesione sociale e medesimi fini socio-assistenziali o socio-sanitari o statutarie, come individuato con deliberazione della Giunta regionale, o in distretti confinanti possono fondersi tra di loro.

2. Nel rispetto del limite territoriale definito al comma 1, la fusione è altresì consentita per il raggiungimento dei requisiti previsti dalla presente legge per la trasformazione in azienda se sussistono requisiti socio-assistenziali o socio-sanitari o statutarie comuni.

3. È vietata la fusione tra IPAB aventi sede legale in regioni diverse.

#### Art. 7.

##### *IPAB inattive*

1. Le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano inattive nel campo sociale da almeno due anni o per le quali risultano esaurite o non più perseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti sono estinte con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione del comune in cui hanno sede legale, anche previa nomina di un commissario, se necessario.

2. La procedura di estinzione di cui al comma 1 può essere promossa anche dal comune in cui ha sede legale l'IPAB.

3. La deliberazione di estinzione dispone il trasferimento del patrimonio, ove esistente, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, oppure, in subordine, in favore delle aziende o dei comuni insistenti nel distretto di coesione sociale ove ha sede legale l'IPAB, oppure, da ultimo, in favore di enti pubblici che operano, a vario titolo, nel settore socio-assistenziale. Esperite senza esito le opzioni precedenti,

si procede ad individuare un ente privato operante nel settore socio-assistenziale, previa procedura ad evidenza pubblica.

4. Qualora il trasferimento del patrimonio sia stato disposto in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, degli eventuali introiti derivanti da tale procedura beneficerà l'Ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente.

5. La deliberazione di estinzione di cui al comma 3 costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni a favore dell'ente destinatario degli stessi.

6. La deliberazione di estinzione dispone altresì l'assegnazione del personale dipendente agli enti di cui al comma 3.

7. Il patrimonio viene trasferito con il vincolo di destinazione delle risorse a servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nel caso di successiva trasformazione dell'ente destinatario.

8. Gli enti a cui viene trasferito il patrimonio e il personale subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti all'atto di estinzione.

#### Art. 8.

##### *Procedimenti di riordino*

1. La Giunta regionale definisce, previo parere della commissione consiliare competente, entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, le modalità ed i termini per i procedimenti di riordino delle IPAB e per i procedimenti di fusione, nonché i criteri per l'individuazione dell'ente destinatario di cui all'art. 7, comma 3.

2. La trasformazione delle IPAB in aziende è deliberata dalla Giunta regionale unitamente all'approvazione dello statuto.

3. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato è disposta, unitamente all'approvazione dello statuto, dalla struttura regionale competente per materia.

4. Le IPAB che, ai sensi dell'art. 4, commi 3, 4 e 5, si trasformano in aziende, presentano l'istanza di trasformazione, corredata dalla proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

5. Le IPAB che, ai sensi dell'art. 4, commi 2, 3 e 5, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato presentano l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, corredata dalla proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

6. Le IPAB di cui all'art. 4, commi 3 e 5 informano il comune nel quale hanno la sede legale in merito all'istanza di riordino che intendono presentare alla regione. Tale comunicazione è allegata all'istanza medesima. La regione consulta il comune stesso nell'ambito dei procedimenti di riordino di cui al presente articolo.

7. Le IPAB che intendono fondersi ai sensi dell'art. 6 presentano l'istanza di fusione, corredata dalla proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al com-



ma 1. L'IPAB derivante dalla fusione presenta, sulla base dei requisiti di cui all'art. 4, l'istanza di trasformazione in azienda o di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, corredata dalla relativa proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione di Giunta regionale che approva la fusione.

8. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 4, 5 e 7, la Giunta regionale nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

#### Art. 9.

##### *Liquidazione delle IPAB in condizioni economiche di grave dissesto*

1. Nel caso di IPAB che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, la Giunta regionale, su richiesta dell'IPAB medesima o d'ufficio o su segnalazione da parte del comune o dei comuni insistenti nel distretto di coesione sociale ove ha sede legale l'IPAB, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni. Al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).

3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, oppure, in subordine, in favore delle aziende o dei comuni insistenti nel distretto di coesione sociale ove ha sede legale l'IPAB, oppure, da ultimo, in favore di enti pubblici che operano, a vario titolo, nel settore socio-assistenziale. Esperite senza esito le opzioni precedenti, si procede ad individuare un ente privato operante nel settore socio-assistenziale, previa procedura ad evidenza pubblica.

#### *Capo III*

### AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

#### Art. 10.

##### *Disciplina dell'azienda*

1. L'azienda:

- a) non ha fini di lucro;
- b) ha personalità giuridica di diritto pubblico;
- c) dispone di autonomia statutaria, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica;

d) opera con criteri imprenditoriali;

e) informa la propria attività di gestione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

2. All'azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.

3. Lo statuto disciplina le modalità di nomina degli organi di Governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

4. Nell'ambito della propria autonomia, l'azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

#### Art. 11.

##### *Statuto*

1. L'azienda adotta un proprio statuto che stabilisce:

- a) gli scopi istituzionali e le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione dell'azienda stessa;
- b) la composizione e le attribuzioni degli organi di Governo;
- c) le modalità di nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione, ferma restando la nomina di almeno un componente in capo al comune in cui ha sede legale l'azienda, la durata del mandato, le funzioni e le modalità deliberative degli organi di Governo dell'azienda e le funzioni dell'organo di gestione;
- d) la composizione e la nomina dell'organo di revisione;
- e) i criteri per la nomina del direttore.

#### Art. 12.


##### *Regolamento di organizzazione*

1. L'azienda adotta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 207/2001 ed entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione, un apposito regolamento di organizzazione che definisce:

- a) la struttura organizzativa;
- b) le modalità di Governo e di gestione;
- c) il compenso spettante al direttore;
- d) ogni altra funzione organizzativa.

2. Il compenso di cui al comma 1, lettera c) è definito tenendo conto dei criteri omogenei e dei tetti massimi stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'azienda si dota degli strumenti di controllo atti a garantire regolarità e correttezza amministrativa e contabile, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la valutazione della dirigenza e la valutazione e il controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).



## Art. 13.

*Organi dell'azienda*

1. Sono organi dell'azienda il presidente del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci, quando prevista dallo statuto dell'IPAB.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;

b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori del consiglio;

c) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

3. Il Consiglio di amministrazione:

a) esercita le funzioni attribuite dallo statuto;

b) esercita le funzioni stabilite all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 207/2001, qualora non attribuite dallo statuto all'assemblea ove prevista;

c) esercita le funzioni non attribuite dalla legge ad altri organi.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi.

5. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è costituito da un numero non superiore a cinque componenti.

6. L'assemblea dei soci, ove prevista, esercita le funzioni attribuite dallo statuto.

7. Ai componenti degli organi dell'azienda si applicano le disposizioni di cui all'art. 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

## Art. 14.

*Cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità*

1. Ferme restando le cause di inconferibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190), non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

e) chi ha lite pendente con l'azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

2. Ferme restando le cause di incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 39/2013, la carica di presidente o di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

a) componente della giunta o del consiglio regionale; componente della giunta o del consiglio provinciale; sindaco, assessore e consigliere comunale o metropolitano di comuni o della città metropolitana appartenenti all'ambito territoriale dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali ove insiste l'azienda; amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste l'azienda;

b) dirigente e funzionario regionale con funzioni di vigilanza; direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali; dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con l'azienda;

c) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa.

3. Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

4. I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

## Art. 15.

*Decadenza e dimissioni dalla carica*

1. La nomina a membri del Consiglio di amministrazione di soggetti nei cui confronti sussiste una causa di inconferibilità, ai sensi del decreto legislativo 39/2013, è nulla.

2. Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione nei cui confronti sussiste una causa di incompatibilità decadono dalla carica se, previa contestazione ed entro quindici giorni, non la rimuovono o non ne dimostrano l'insussistenza.

3. Le dimissioni dei consiglieri sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

4. Le dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'organo



amministrativo ed acquisiscono efficacia con l'insediamento del commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 27, comma 1.

5. I consiglieri deceduti o dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto; i consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

6. I componenti del Consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati, anche singolarmente, dal soggetto competente alle funzioni di controllo, anche su indicazione del soggetto competente alle nomine, in caso di comportamenti e situazioni in contrasto con la normativa vigente.

#### Art. 16.

##### *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. All'atto della trasformazione, le IPAB provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alla struttura regionale competente per materia gli immobili di valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendono necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.

3. I beni mobili ed immobili che le aziende destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2 del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare:

*a)* in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

*b)* in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

4. I beni immobili e mobili sostituiti ai sensi del comma 3, lettere *a)* e *b)* entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.

5. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono comunicati alla struttura regionale competente per materia, che può richiedere chiarimenti, limitatamente ai casi in cui non è contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi, entro il termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

6. In caso di richiesta di chiarimenti da parte della struttura regionale competente, la sospensione dell'efficacia degli atti è prorogata fino al trentesimo giorno successivo alla ricezione, da parte della Regione, dei chiarimenti richiesti.

7. Gli atti di trasferimento non acquistano efficacia se la struttura regionale si oppone in quanto risultano gravemente pregiudizievoli per le attività istituzionali dell'azienda. In tale caso, il responsabile della struttura regionale medesima adotta un provvedimento motivato entro il termine di cui ai commi 5 e 6.

8. È soggetta alla procedura di cui ai commi 5, 6 e 7 la costituzione di associazioni o fondazioni che impegnano l'azienda con il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, o la partecipazione alle stesse.

9. La gestione del patrimonio disponibile dell'azienda si esercita nella sfera di autonomia garantita dall'art. 10 e si ispira ai seguenti principi:

*a)* conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;

*b)* valorizzazione, al fine dell'incremento della redditività e della resa economica annua, del patrimonio immobiliare;

*c)* conservazione, manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento del patrimonio immobiliare.

10. I trasferimenti di beni a favore delle aziende da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 207/2001, da ogni onere relativo ad imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi.

11. La regione svolge la funzione di vigilanza sul corretto utilizzo del patrimonio.

#### Art. 17.

##### *Decorrenza dei termini nei casi di atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili*

1. Nei casi di cui all'art. 16, comma 5, decorsi i termini ivi previsti, gli atti acquistano efficacia.

#### Art. 18.

##### *Contabilità*

1. L'esercizio finanziario dell'azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.


2. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 207/2001, definisce, con propria deliberazione, i criteri generali in materia di contabilità delle aziende, nonché i criteri per la redazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio, anche al fine di effettuare rilevazioni comparative dei costi e dei risultati della gestione delle medesime.

3. Alle aziende si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### Art. 19.

##### *Personale*

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica ed è disciplinato nei modi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 207/2001, secondo le previsioni normative di cui al decreto legislativo 165/2001.



2. Il regolamento di organizzazione dell'azienda, di cui all'art. 12, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, nel pieno rispetto delle norme legislative esistenti in materia di lavoro. In attesa dell'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 207/2001, continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti nazionali collettivi in vigore all'atto della trasformazione in azienda.

Art. 20.

*Direttore*

1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate ad un direttore nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.

2. Il direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. In ogni caso il contratto scade con la decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio di amministrazione.

4. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo, fatto salvo analogo incarico presso altre aziende.

Art. 21.

*Organo di revisione*

1. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate.

2. L'organo di revisione dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

3. Ai revisori si applicano le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 2399, comma 1 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

4. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal direttore, dai dipendenti dell'azienda e dai dipendenti della Regione con funzioni di vigilanza.

5. I componenti dell'organo di revisione non possono assumere incarichi o consulenze presso l'azienda o presso organismi dipendenti dalla stessa.

6. L'organo di revisione è costituito da un numero non superiore a tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 78/2010.

Art. 22.

*Deliberazioni dell'azienda*

1. Le deliberazioni dell'azienda sono pubblicate mediante affissione nel proprio albo pretorio per 10 dieci giorni consecutivi, rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'azienda visibile al pubblico e sono immediatamente esecutive, ad esclusione degli atti previsti all'art. 16, commi 5 e 8.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di amministrazione e la maggioranza dei voti degli intervenuti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

3. L'azienda adotta lo statuto ed il regolamento di organizzazione e le loro rispettive modifiche, nonché le deliberazioni relative alle fusioni, all'estinzione, all'eventuale costituzione e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 23.

*Costituzione di nuova azienda*

1. L'azienda può essere costituita anche in seguito ad atti di liberalità o disposizioni testamentarie.

2. La costituzione in azienda può essere richiesta, anche congiuntamente, tramite fusione da enti con personalità giuridica privata. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda tiene conto, per quanto attuabili, delle finalità disciplinate dagli originari statuti e delle tavole di fondazione.

Art. 24.

*Trasformazione ed estinzione dell'azienda*

1. Le aziende alle quali per un triennio vengono a mancare i requisiti di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato.


2. Sono estinte le aziende alle quali è venuto a mancare il fine, o per le quali non sussistono più le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale o per la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato.

3. Per l'estinzione dell'azienda si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

Art. 25.

*Liquidazione dell'azienda*

1. Le aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto sono soppresse e poste in liquidazione con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei principi desumibili dalla legge 1404/1956.





## Art. 26.

*Vigilanza*

1. La struttura regionale competente per materia esercita, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, le funzioni di vigilanza sugli organi delle aziende, ivi compresa la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione nei casi previsti dalla legge, nonché la vigilanza amministrativa sull'attività delle stesse.

## Art. 27.

*Commissariamento*

1. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un commissario straordinario, che assume la gestione dell'azienda, in caso di dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei consiglieri.

2. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un commissario straordinario nei casi di gravi violazioni di legge, dello statuto o del regolamento di organizzazione, di riscontrata impossibilità al funzionamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché nelle situazioni di irregolare costituzione del Consiglio di amministrazione medesimo.

3. Il Consiglio di amministrazione dimissionario o sciolto resta in carica fino all'insediamento del commissario straordinario per l'ordinaria amministrazione e per l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.

4. Al commissario straordinario competono l'ordinaria amministrazione dell'azienda, nonché i compiti che gli vengono assegnati nel provvedimento di nomina.

5. Al commissario straordinario spetta un compenso, a carico del bilancio dell'azienda, determinato nel provvedimento di nomina in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

*Capo IV*

## PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO

## Art. 28.

*Disciplina delle persone giuridiche di diritto privato*

1. Le associazioni e le fondazioni di diritto privato risultanti dalla trasformazione delle IPAB:

- a) sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro;
- b) sono dotate di piena autonomia statutaria e gestionale;
- c) perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica.

2. Per quanto non espressamente previsto al presente capo, trovano applicazione le disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 207/2001 e della legge 6 giugno

2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e correlati decreti attuativi.

## Art. 29.

*Controllo e vigilanza*

1. La struttura regionale competente per materia approva gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni delle associazioni e fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto 'n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59') e dalle norme regionali attuative.

2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla struttura regionale competente per materia, la quale, ove ravvisi dei contrasti tra gli stessi e l'atto costitutivo o lo statuto, li invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 23 del codice civile.

## Art. 30.

*Norme relative al personale*

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti che continuano a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica hanno facoltà di conservare, a domanda e previa adeguata informativa da parte dell'ente medesimo, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli enti locali.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata all'ente previdenziale, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente.

3. Ai dipendenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per un periodo di tempo congruo e comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, da definirsi in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le disposizioni di cui al decreto legislativo 165/2001 e dei contratti nazionali collettivi in vigore all'atto della trasformazione stessa. I dipendenti possono presentare domanda di trasferimento ai comuni e alle aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del decreto legislativo 165/2001, che deve essere valutata con criterio di priorità.

4. Le norme di cui al comma 3 si applicano anche ai dipendenti di cui all'art. 19.



*Capo V*

## CLAUSOLA VALUTATIVA

## Art. 31.

*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e del processo di implementazione del riordino delle IPAB.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, fino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 8, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che contiene un quadro dello stato del valore della produzione delle IPAB, come ripartito all'art. 4 e una descrizione delle fasi e dello stato di avanzamento complessivo del procedimento di riordino, comprese le eventuali criticità emerse.

3. Decorsi due anni dall'adozione della deliberazione di cui all'art. 8 e con periodicità biennale, le relazioni documentano inoltre:

*a)* un quadro del procedimento di trasformazione delle IPAB e della consistenza delle varie tipologie previste all'art. 2, conseguenti al processo di riordino;

*b)* i casi di fusione tra IPAB, ai sensi dell'art. 6;

*c)* una sintesi delle ipotesi di trasformazione, liquidazione ed estinzione delle IPAB, delle aziende e dei soggetti di diritto privato di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

*Capo VI*DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI  
E ABROGATIVE

## Art. 32.

*Norma transitoria*

1. Le IPAB, sino alla loro trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, continuano ad essere disciplinate:

*a)* dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e dai relativi provvedimenti di attuazione, qualora non siano in contrasto con i principi della presente legge, come previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 207/2001;

*b)* dalla legge regionale 19 marzo 1991, n. 10 (Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 'II.PP.A.B.').

2. I consigli di amministrazione delle IPAB, regolarmente in carica all'entrata in vigore della presente legge, ovvero i commissari straordinari, salvo nel caso in cui il mandato sia stato previamente portato a compimento, restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato.

3. Le disposizioni contabili previste dalla presente legge si applica dall'anno finanziario successivo a quello in cui è avvenuta la trasformazione in azienda.

## Art. 33.

*Norma finale*

1. Le aziende e le associazioni o fondazioni di diritto privato, originate dal riordino delle IPAB, conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla loro trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.

2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino.

3. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

## Art. 34.

*Abrogazioni*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a)* la legge regionale 19 marzo 1991, n. 10 (Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 'II.PP.A.B.');

*b)* la legge regionale 19 marzo 1991, n. 11 (Adeguamento delle norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990);


*c)* l'art. 1 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'art. 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 'Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56').

## Art. 35.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 agosto 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*)

17R00343

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13.

**Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 10 agosto 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive extralberghiere al fine di:

*a)* valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio;

*b)* accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un'offerta differenziata, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il suo restauro conservativo, anche attraverso il recupero di case cantoniere, stazioni ferroviarie e fortificazioni o di ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali;

*c)* garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.

2. Nel rispetto di quanto disposto al comma 1, la Giunta regionale individua le tipologie di strutture ricettive extralberghiere e stabilisce i criteri e gli standard minimi qualitativi per la loro classificazione.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive gestite, in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, per l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità temporanea, compresa, ove prevista, la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, all'interno delle seguenti strutture ricettive extralberghiere:

- a)* esercizi di affittacamere e locande;
- b)* bed and breakfast;
- c)* case ed appartamenti vacanze e residence;
- d)* residenze di campagna;
- e)* case per ferie;
- f)* ostelli.

*Capo II*

TIPOLOGIE RICETTIVE

Art. 3.

*Esercizi di affittacamere e locande*


1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile e senza l'utilizzo da parte dell'ospite del posto di cottura o della cucina, nelle quali sono forniti il pernottamento ed eventuali servizi complementari, tra cui la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate.

2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:

*a)* in forma non imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare, anche avvalendosi della propria organizzazione familiare, non possa gestire, con carattere continuativo, sistematico e professionale, più di due appartamenti ubicati in uno stesso stabile dotati, complessivamente, di un massimo di tre camere e sei posti letto, senza l'offerta alle persone alloggiate di alcun servizio aggiuntivo né della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva l'offerta dei servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11;

*b)* in forma imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare possa gestire con carattere continuativo, sistematico e professionale non più di due appartamenti ubicati in uno stesso stabile dotati, complessivamente, di un massimo di sei camere e dodici posti letto, fornendo il servizio di pernottamento e di eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, nonché i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11.

3. Le strutture ricettive di cui al comma 2, indipendentemente dal carattere imprenditoriale o non imprenditoriale dell'esercizio, possono assumere, in alternativa, la dizione di «room rental» o di «guest house». È consentito, inoltre, aggiungere la denominazione commerciale di «food and beverage» se viene offerto



dal titolare, oltre al servizio di pernottamento, anche quello di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

4. Gli esercizi di affittacamere aventi la capacità ricettiva di cui al comma 2, se sono annessi ad un pubblico esercizio di ristorazione dello stesso titolare e se sono ubicati in un complesso immobiliare unitario, possono assumere la denominazione di «locanda».

5. Nel caso di cui al comma 4, la somministrazione di alimenti e bevande, eventualmente offerta alle persone alloggiate, comporta la gestione imprenditoriale dell'attività di affittacamere, indipendentemente dal numero delle camere a disposizione degli ospiti.

#### Art. 4.

##### *Bed and breakfast*

1. I bed and breakfast sono strutture ricettive gestite da soggetti privati che, in compresenza con gli ospiti, utilizzano parte dell'abitazione in cui risiedono o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrendo il servizio di pernottamento in camere e di prima colazione in un'unica unità immobiliare nel corso dell'anno solare.

2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma non imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, offra in forma saltuaria e non continuativa, il servizio di cui al comma 1 in non più di tre camere e sei posti letto, nonché i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11;

b) in forma imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare fornisca, con carattere continuativo, abituale e professionale, il servizio di cui al comma 1 in non più di sei camere e dodici posti letto, nonché i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11.

3. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.

#### Art. 5.

##### *Locazioni turistiche*

1. Le locazioni turistiche sono disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Esse concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

2. Alle locazioni turistiche si applicano le disposizioni semplificate di cui al presente articolo. Alle stesse non si applicano le disposizioni previste per le case ed apparta-

menti vacanze di cui all'articolo 6. In particolare, la locazione turistica è resa in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la sola fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari. La locazione turistica può comprendere i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11, alle seguenti condizioni:

a) la pulizia e il cambio della biancheria avviene, esclusivamente, prima dell'inizio di ogni rapporto di locazione e non durante la permanenza dell'ospite;

b) il ricevimento degli ospiti non è prestato in apposito locale di ricevimento.

3. Ogni ulteriore aspetto giuridico, non regolamentato ed applicabile alle locazioni turistiche, resta assoggettato alle disposizioni generali del codice civile, alle leggi speciali, agli usi e alle consuetudini di riferimento.

4. Le locazioni turistiche possono essere gestite:

a) in forma diretta;

b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori.

5. Anche ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 4, lettera b) ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:

a) trasmissione, al comune sul cui territorio insiste l'unità abitativa privata, di apposito modello informativo sull'unità medesima i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;

b) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);

c) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'articolo 5-bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400);

d) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;

e) stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose, gli ospiti e i terzi commisurata alla capacità ricettiva dell'unità abitativa privata e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne nonché ad impianti pertinenziali.



6. Il comune provvede a trasmettere il modello di cui al comma 5, lettera *a*) alla Città metropolitana di Torino, alla provincia e all'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL) territorialmente competenti a fini informativi e di promozione turistica.

7. Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare assolvono ai seguenti adempimenti:

*a*) adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 5, lettera *d*), attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza;

*b*) stipula di apposita polizza assicurativa avente le garanzie di cui al comma 5, lettera *e*) e messa a disposizione su piattaforme on-line con riferimento, esclusivamente, a soggiorni prenotati su di esse.

#### Art. 6.

##### *Case ed appartamenti vacanze e residence*

1. Sono definite case ed appartamenti vacanze (CAV) le unità abitative di civile abitazione, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, date in uso a turisti fino ad un massimo di novanta giorni consecutivi, senza la somministrazione di alimenti e bevande né l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 11.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite unitariamente in forma imprenditoriale diretta o indiretta:

*a*) quando sono gestiti in forma imprenditoriale diretta, i proprietari, siano essi imprenditori turistici, singoli o associati, o facenti parte di un consorzio o di una cooperativa turistica, gestiscono direttamente tre o più case o appartamenti;

*b*) quando sono gestiti in forma imprenditoriale indiretta, i proprietari danno in gestione le case o gli appartamenti, nel numero di cui alla lettera *a*), ad imprenditori singoli o associati, o ad agenzie immobiliari, ad intermediari immobiliari, a società di gestione immobiliare, anche turistica, o a società facenti parte di consorzi o cooperative che operano nel settore turistico.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono offerte a fini turistici nella loro interezza e al loro interno non possono essere riservati in modo permanente vani o locali al titolare o ad altri soggetti.

4. A fini promozionali e commerciali, è consentito, a favore di ciascuna unità abitativa costituente le CAV, l'utilizzo della denominazione di «casa vacanza», se trattasi di unità abitativa autonoma, indipendente o semindipendente, o di «appartamento vacanza», se trattasi di unità abitativa inserita in un contesto condominiale.

5. Le CAV possono assumere la denominazione di «residence» se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

*a*) numero minimo di otto appartamenti collocati all'interno di immobili a corpo unico o a più corpi facenti parte di un unico complesso residenziale, senza alcuna promiscuità con altri appartamenti privati ad uso abitativo;

*b*) gestione comprensiva di tutti i servizi di ospitalità turistica previsti dall'articolo 11;

*c*) disponibilità di un locale dedicato al ricevimento degli ospiti e al servizio di portineria.

#### Art. 7.

##### *Case per ferie*

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, da soggetti privati, da enti pubblici e da associazioni senza scopo di lucro, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari.

2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o di altri enti con cui viene stipulata apposita convenzione, le cui modalità operative sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.

3. Le case per ferie, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere le seguenti denominazioni:

*a*) «foresterie»: strutture ricettive annesse a collegi, convitti, istituti religiosi, gestite da enti o associazioni che operano nel campo del turismo sociale, religioso, scolastico e giovanile;

*b*) «centri soggiorno»: strutture ricettive gestite da associazioni, da enti pubblici o da soggetti e organizzazioni private, volte all'accoglienza e all'ospitalità, anche in forma di gruppo, per la promozione del turismo sociale, educativo e sportivo.

4. Le strutture di cui al comma 3, lettera *b*), in relazione alle finalità conseguite, aggiungono alla propria denominazione le seguenti dizioni:

*a*) «vacanza» o, in alternativa, «colonia estiva» o «invernale», se sono volte all'ospitalità finalizzata a vacanza di bambini e ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado;

*b*) «studio», se sono volte all'ospitalità finalizzata all'educazione e alla formazione e sono dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata;

*c*) «sportivo», se sono volte all'ospitalità finalizzata alla promozione dello sport e del benessere fisico e sono dotate di adeguate attrezzature, anche all'aperto, per la pratica dell'attività sportiva;

*d*) «eventi», se sono strutture ricettive ad uso occasionale, volte all'ospitalità di persone, singole o in forma di gruppi, in occasione di particolari eventi a carattere eccezionale o di manifestazioni locali, la cui attività è consentita fino ad un massimo di sessanta giorni nel corso dell'anno solare.



5. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate, per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità delle finalità cui la stessa è destinata.

Art. 8.

*Ostelli*

1. Gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento temporaneo e prevalente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite a fini di turismo sociale e giovanile da soggetti pubblici, da enti o associazioni riconosciute senza scopo di lucro, nonché da operatori privati con finalità di carattere economico.

2. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate e per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità delle finalità cui la stessa è destinata.

Art. 9.

*Residenze di campagna*

1. Le residenze di campagna sono strutture ricettive ubicate in ville padronali, casali o case coloniche inserite in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico, collocate al di fuori dei centri urbani e gestite in forma imprenditoriale.

2. L'offerta turistica può comprendere il pernottamento in camere o appartamenti con servizio autonomo di cucina fino ad un massimo di dieci posti letto, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, l'esercizio di attività ludico-ricreative e sportive finalizzate alla valorizzazione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale, nonché i servizi di ospitalità turistica e complementari di cui agli articoli 11 e 12.

3. Le camere o gli appartamenti di cui al comma 2 possono essere ubicati all'interno del fabbricato principale o inseriti in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno avente un'estensione territoriale di almeno duemila metri quadrati.

4. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 sono individuate le caratteristiche dei contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico di cui al comma 1, nei quali consentire l'insediamento delle residenze di campagna.

5. Le residenze di campagna non sono annesse ad un'azienda agricola e non sono gestite da un imprenditore agricolo.

6. In alternativa alla denominazione di «residenza di campagna» può essere usata quella di «country house».

Art. 10.

*Ospitalità in soluzioni ricettive innovative*

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la modernizzazione della proposta di ospitalità turistica, è consentito individuare soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate

in aree o strutture differenti da quelle disciplinate dalla presente legge, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.

*Capo III*

DISCIPLINA DELLE TIPOLOGIE RICETTIVE

Art. 11.

*Servizi di ospitalità turistica*

1. Nelle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 sono assicurati, durante la permanenza dell'ospite, e comunque ad ogni cambio di ospite, i seguenti servizi di base:

- a) pulizia delle camere o degli appartamenti;
- b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
- c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;
- d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;
- e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

Art. 12.

*Locali accessori e complementari*

1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 possono offrire locali pertinenziali o spazi accessori al soggiorno degli ospiti, senza la fornitura di servizi dedicati e di personale di servizio tipici delle attività alberghiere, a condizione che la relativa gestione sia condotta in forma complementare all'ospitalità e non rappresenti un cespite autonomo di ricavo.

2. L'offerta dei locali pertinenziali e degli spazi accessori di cui al comma 1 comporta la gestione imprenditoriale della struttura ricettiva extralberghiera, indipendentemente dalla relativa capacità ricettiva.

Art. 13.

*Denominazioni aggiuntive*

1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di «residenza d'epoca», se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) sono ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- b) sono dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico.

2. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di «posto tappa» se sono situate lungo un itine-



rario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione, ubicate anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, con offerta di peculiari servizi turistici definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.

#### Art. 14.

##### *Avvio dell'attività ricettiva extralberghiera*

1. Chiunque intende gestire una struttura ricettiva extralberghiera di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 5, presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture da destinare all'attività.

2. La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile dal SUAP e predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

*a)* dei requisiti soggettivi di cui al r.d. 773/1931 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

*b)* dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

*c)* dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:

*a)* all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio dell'attività di vigilanza;

*b)* alla Città metropolitana di Torino, alla provincia e all'ATL competenti per territorio, a fini informativi.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA.

6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicate nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.

7. I soggetti di cui al comma 1 ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:

*a)* comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'articolo 109 del r.d. 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013;

*b)* trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'articolo 5-*bis* della l.r. 12/1987 e nel rispetto del d.lgs. 322/1989;

*c)* comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo e loro esposizione al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;

*d)* stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose, gli ospiti e i terzi, commisurata alla capacità ricettiva della struttura e con estensione ad eventuali locali interni, ad aree esterne, nonché ad impianti pertinenziali.

#### Art. 15.

##### *Sospensione e cessazione dell'attività ricettiva extralberghiera*

1. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, ovvero della locazione turistica di cui all'articolo 5, svolto in assenza della SCIA o del modello informativo, comporta, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 4, la cessazione dell'attività o della locazione turistica.

2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che legittimano l'esercizio dell'attività, si applica l'articolo 19 della legge 241/1990.

3. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il comune informa la Città metropolitana di Torino, la provincia, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.

4. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 14, comma 6.

5. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili, da parte del comune, di ulteriori centottanta giorni. Superato tale periodo l'attività si intende cessata.

6. Il periodo di sospensione di cui al comma 5, comprensivo della proroga, può essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio, ciclicamente rinnovabile.

#### Art. 16.

##### *Riserva di denominazione, classificazione e loghi identificativi delle strutture ricettive extralberghiere*

1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 sono classificate sulla base degli standard qualitativi riferiti ai seguenti parametri:

*a)* contesto ambientale;

*b)* dotazione strutturale;

*c)* requisiti di professionalità;



d) servizi complementari offerti.

2. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 si dotano del marchio grafico o logo che identifica la struttura medesima e le attività in essa esercitate ai sensi della presente legge.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, disciplina le modalità di classificazione, nonché l'uso del marchio grafico o logo identificativo di cui al comma 2.

4. Le modifiche che comportano il cambio di classificazione della struttura extralberghiera sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 14, comma 6.

5. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 sono tenuti a:

a) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno della struttura il marchio grafico o logo identificativo che riporta la classe assegnata, realizzato in conformità del modello stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;

b) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo.

6. È fatto divieto ai titolari o ai gestori di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi identificativi differenti da quelli previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e) o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle locazioni turistiche di cui all'articolo 5.

#### Art. 17.

##### *Requisiti tecnici ed igienico-sanitari*

1. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 sono definiti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle camere, degli appartamenti e degli altri locali destinati all'esercizio turistico extralberghiero, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 5, alla quale si applicano le disposizioni vigenti in materia tecnico-edilizia ed igienico-sanitaria per le civili abitazioni.

#### Art. 18.

##### *Regolamento di attuazione*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce:

a) la destinazione urbanistica degli immobili nel rispetto degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;

b) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi comprese case cantoniere, stazioni ferroviarie, fortificazioni o ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utiliz-

zati o non utilizzabili a scopi istituzionali, nonché per gli eventuali ampliamenti strutturali e le relative deroghe, tenendo conto delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico dell'immobile;

c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali, nonché delle piscine e di eventuali attività complementari o servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale e regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia;

d) gli standard qualitativi minimi ai fini della classificazione delle strutture extralberghiere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16, comma 1;

e) la creazione e le modalità di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo di cui all'articolo 16, tenuto conto della tipologia ricettiva;

f) i requisiti e le modalità di esercizio delle attività ricettive extralberghiere, tenuto conto del carattere imprenditoriale o non imprenditoriale delle medesime;

g) il periodo di apertura delle attività ricettive extralberghiere, tenuto conto della possibilità che vengano esercitate con apertura annuale, stagionale o con altre modalità, in relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale;

h) i contenuti e le modalità di invio dei modelli informativi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta dei dati sul movimento dei flussi turistici;

i) le modalità di erogazione dei servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11, tenuto conto delle diverse tipologie e attività ricettive extralberghiere;

l) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di «posto tappa» ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna struttura ricettiva;

m) i contenuti minimi della convenzione, di cui all'articolo 7, comma 2, necessaria per ospitare i dipendenti e i familiari di aziende o enti diversi dai soggetti privati, dagli enti pubblici, dalle associazioni senza scopo di lucro e dagli enti o aziende che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, gestiscono le case per ferie;

n) le caratteristiche dei contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico al cui interno sono ammesse le residenze di campagna;

o) le caratteristiche tecniche ed operative delle soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate in aree o strutture differenti da quelle previste all'articolo 2, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e paesaggistico-ambientale.

#### Art. 19.

##### *Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell'offerta extralberghiera*

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, realizza azioni di sostegno, sviluppo e promozione dell'offerta turistica del comparto ricettivo extralberghiero.





*Capo IV*  
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.

*Funzioni di vigilanza e controllo*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, i comuni, anche in forma associata e gli altri soggetti competenti esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.

2. Al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza e di controllo, i comuni esercitano le attività di cui al comma 1 preferibilmente in forma coordinata con gli altri soggetti competenti ed entro il 31 gennaio, con cadenza biennale, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attività di vigilanza e di controllo esercitata nel biennio precedente.

Art. 21.

*Sanzioni*

1. Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

2. Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00.

3. Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.

4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

5. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 16, comma 5, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

6. Chiunque attribuisce al proprio esercizio una classificazione diversa da quella assegnata ai sensi dell'articolo 16 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.

7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 chiunque:

a) contravviene all'obbligo di cui all'articolo 14, comma 7, lettera d);

b) gestisce una struttura ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, lettera b), in materia di concessione e uso del marchio grafico, nonché di loghi identificativi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;

c) contravviene ai divieti di cui all'articolo 16, comma 6;

8. Chiunque supera i limiti previsti per la ricettività e per la somministrazione di alimenti e bevande nella propria struttura è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

9. Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, diversa da quella prevista dal comma 7, lettera b) è punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 3.000,00.

10. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente procede alla sospensione o alla cessazione dell'attività.

Art. 22.

*Applicazione delle sanzioni*

1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21 sono di competenza del comune, anche in forma associata.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

Art. 23.

*Rivalutazione degli importi delle sanzioni*

1. La misura delle sanzioni previste dall'articolo 21 è aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

*Capo V*

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 24.

*Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale  
14 luglio 1988, n. 34*

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31) è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Oggetto*) — 1. Le norme concernenti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle camere e degli appartamenti di alberghi, residenze turistico-alberghiere, esercizi di affittacamere, locande, bed and breakfast,



aziende agrituristiche, case ed appartamenti vacanze, residence, case per ferie, ostelli e residenze di campagna sono disciplinate dalla presente legge.».

#### Art. 25.

##### *Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22*

1. L'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive) è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Oggetto*) — 1. La presente legge disciplina la pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle aziende alberghiere, delle strutture ricettive extralberghiere, delle aziende agrituristiche, dell'ospitalità rurale familiare, dei complessi ricettivi all'aria aperta e delle strutture ricettive alpinistiche.».

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGATIVE

#### Art. 26.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 si adeguano, entro centottanta giorni, alle nuove disposizioni in materia di denominazione, classificazione, marchio grafico e loghi identificativi delle attività ricettive extralberghiere mediante compilazione e trasmissione al SUAP, territorialmente competente, della relativa modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Le strutture ricettive denominate «case per ferie» ed «ostelli per la gioventù», esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, conservano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). I successivi interventi di ristrutturazione sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.

3. Le strutture ricettive extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, conservano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui alla l.r. 34/1988. I successivi interventi di ristrutturazione sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.

4. Le strutture ricettive denominate «residence», esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, conservano la denominazione eventualmente acquisita di «residence» anche se sono collocate a corpo unico in edifici comprendenti un numero di appartamenti inferiore a quello di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 2 e 21, commi 1 e 2 della presente legge.

6. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di casa per ferie o casa appartamento vacanze destinata a persone in situazione di disagio abitativo continua ad applicarsi la previgente normativa sino all'entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di edilizia sociale e vige un esonero dagli obblighi in materia di comunicazione dei flussi turistici.

#### Art. 27.

##### *Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità di quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### Art. 28.

##### *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 5-bis, 13, 14, 15-bis, 16, 17, 18-bis e 18-ter;

b) gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18);


c) l'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere» e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 «Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto»);

d) la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3 (Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate «bed and breakfast» relative all'anno 2006);

e) l'articolo 3, ad esclusione dei commi 1, 2, 6 e 9, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);

f) il comma 1 dell'articolo 19, l'articolo 21, il comma 1 e le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo);

g) l'articolo 18, ad esclusione del comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);



h) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo);

i) l'articolo 15 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), le parole «; a decorrere dalla stessa data sono abrogate le norme di cui all'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31» sono soppresse.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) gli articoli 2, 3, 5, 5-bis, 13, 14, 15-bis, 16, 17, 18-bis e 18-ter della l.r. 31/1985;

b) l'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 (Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere» e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 «Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica»);

c) gli articoli 2 e 3 della l.r. 22/2002;

d) l'articolo 2 della l.r. 4/2003;

e) i commi 1, 2, 6 e 9 dell'articolo 3, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 38/2009;

f) il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 5/2012;

g) il comma 4 dell'articolo 17 e l'articolo 18 della l.r. 3/2015;

h) il regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R (Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 «Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18»).

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 non trova più applicazione la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31), limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive extralberghiere.

Art. 29.

#### *Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 agosto 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00344

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 18.

**Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12, Parte I del 9 agosto 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva)*

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e con le indicazioni della pianificazione paesaggistica, e contiene il Rapporto ambientale ai fini dell'assolvimento della procedura di VAS di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.».



## Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2012*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Formazione ed approvazione del Piano). —

1. La Regione, in qualità di autorità procedente, avvia il processo di elaborazione del Piano tramite la redazione del Rapporto preliminare di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 8 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. L'approvazione del Rapporto preliminare da parte della Giunta regionale dà avvio alla fase preliminare di confronto finalizzata alla stesura della proposta di Piano e del Rapporto ambientale.

2. La proposta di Piano, comprensiva del Rapporto ambientale, è approvata dalla Giunta regionale in qualità di autorità procedente. Successivamente si provvede alla pubblicazione dell'avviso e agli altri adempimenti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzati all'avvio della fase di consultazione pubblica, compresa la pubblicazione nel sito web della Regione Liguria della proposta di Piano, del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può presentare osservazioni alla Regione e al Comune territorialmente interessato. Entro novanta giorni dalla medesima pubblicazione, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati trasmettono il loro parere alla Regione. I comuni, con il parere, si esprimono anche sulle osservazioni presentate.

4. Nei novanta giorni successivi al ricevimento dei pareri di cui al comma 3 o all'infruttuoso decorso del termine all'uopo stabilito, la Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

5. La Giunta regionale approva lo schema conclusivo di Piano in conformità al pronunciamento di cui al comma 4 e trasmette la proposta al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria per l'approvazione definitiva.

6. Il provvedimento di approvazione del Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano, comprensivo degli elaborati grafici, è pubblicato nel sito web istituzionale della Regione. Una copia del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a libera visione del pubblico presso ogni Comune interessato territorialmente e presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.»

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 12/2012*

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «con un unico provvedimento che comprende

ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari, ove connessi o necessari allo svolgimento dell'attività, nonché la VIA o verifica-screening ove necessari ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni», sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, su istanza del cedente o del cessionario e con il consenso della controparte.»;

b) le parole: «sentito il Comune in merito al» sono sostituite dalle seguenti: «previo accertamento della conformità dello stato dei luoghi al programma autorizzato e del».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 12/2012*

1. All'art. 9 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «al progetto»;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole: «, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d)», sono soppresse;

c) la lettera c-bis) del comma 2 è abrogata;

d) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«f) Il termine entro cui iniziare l'attività autorizzata e il termine entro cui completare la fase di sistemazione e recupero ambientale del sito, fatta salva la possibilità di chiedere la proroga di tali termini, motivata da oggettive ragioni.».


## Art. 5.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 12/2012*

1. All'art. 10 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il titolare della cava è tenuto a comunicare alla Regione il completamento della fase di coltivazione, che viene accertato mediante sopralluogo. La fase di sistemazione e recupero ambientale del sito deve iniziare non oltre un anno dalla fine della coltivazione e deve concludersi entro il termine indicato nell'autorizzazione ovvero entro cinque anni, salvo proroga motivata. Il titolare della cava è tenuto, per un periodo di due anni decorrenti dalla conclusione della fase di sistemazione, a eseguire il monitoraggio e gli interventi eventualmente necessari per garantire il buon esito delle opere realizzate. Al termine della fase di monitoraggio, nel caso di esito positivo



dello stesso, la Regione emana apposito provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale, ai fini dello svincolo totale della cauzione ai sensi dell'art. 21, comma 5.»;

b) alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «È ammessa la sospensione dell'attività per un periodo massimo di due anni nell'arco di cinque anni.».

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2012*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Procedimento di rilascio dell'autorizzazione*). — 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte.

2. Il procedimento ha una durata di centocinquanta giorni e si conclude con un unico provvedimento che sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva, ivi incluse, laddove la zona sia sottoposta a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Qualora il programma di coltivazione presentato sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo programma, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento finale sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluse, laddove la zona sia sottoposta a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'efficacia del provvedimento finale e la sua consegna al richiedente sono subordinate alla prestazione della cauzione di cui all'art. 21 a favore del Comune interessato.

5. Le determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito informatico istituzionale dello SUAP e del Comune interessato.».

#### Art. 7.

##### *Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 12/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui all'art. 9, comma 2, lettera c-bis), e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 19-*bis* della medesima legge, dell'autorizzazione paesaggistica o di altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 12/2012*

1. All'art. 14 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: «, ritardato o inesatto versamento del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «versamento del contributo entro il termine»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I comuni destinano i contributi percepiti ad interventi di riqualificazione ambientale, di riequilibrio idrogeologico e all'esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico, e pubblicano sui loro siti web una relazione contenente l'ammontare dei contributi percepiti nell'anno precedente e le finalità a cui sono stati destinati.».

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 12/2012*


1. All'art. 15 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «originaria» sono inserite le seguenti: «o sopravvenuta»;

b) alla lettera d) del comma 1, le parole: «inosservanza di prescrizioni stabilite nell'autorizzazione a pena di decadenza» sono sostituite dalle seguenti: «grave inosservanza di prescrizioni» e alla fine sono aggiunte le parole: «o del programma di coltivazione»;

c) la lettera f) del comma 1, è sostituita dalla seguente: «f) sospensione volontaria dell'attività per un periodo superiore a quello consentito ai sensi dell'art. 10, comma 3»;

d) alla fine della lettera h) del comma 1, sono aggiunte le parole: «entro il termine di cui all'art. 10, comma 2»;



e) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora la domanda presentata riguardi la prosecuzione del programma di coltivazione già autorizzato, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 6.»;

f) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Fatte salve le fattispecie di decadenza di cui al comma 1, la Regione può disporre la sospensione dell'attività di cava in presenza di situazioni che possono provocare pregiudizio per le persone o l'ambiente ovvero nel caso in cui sorgano condizioni ostative aventi carattere di temporaneità.».

#### Art. 10.

##### *Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 12/2012*

1. L'art. 17 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Riutilizzo di materiali*). — 1. Negli impianti a servizio dell'attività di cava è consentita, oltre alla lavorazione di materiali estratti nella stessa o in altre cave, la lavorazione di materiali non costituenti rifiuto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che la quantità annuale di tali materiali sia inferiore alla quantità di materiali estratti lavorati nell'anno precedente. A tal fine il titolare della cava tiene apposito registro in cui annota i quantitativi e i tipi di materiali lavorati. La Giunta regionale, per finalità legate all'esecuzione di un'opera pubblica, può consentire il superamento del limite quantitativo di cui al primo periodo.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta alle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

3. I materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti estrattivi e il rimodellamento morfologico del sito sono previsti nell'ambito del progetto di sistemazione e recupero ambientale di cui all'art. 9, comma 1. Ferme restando le attività autorizzate ai sensi dell'art. 208 o degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere utilizzati, ai fini della sistemazione ambientale del sito di cava, i rifiuti di estrazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modificazioni e in-

tegrazioni e i materiali inorganici non costituenti rifiuto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, compresi quelli di cui agli articoli 184-bis e 184-ter del medesimo decreto.».

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 12/2012*

1. All'art. 19 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «La Regione rilascia» sono sostituite dalle seguenti: «Il permesso di ricerca è rilasciato» e le parole: «il permesso di cui al comma 1,» sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: «e l'individuazione dei margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica», sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: «la Regione» sono sostituite dalle seguenti: «lo SUAP»;

d) al comma 5, le parole: «la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui al comma 3, e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione, con le modalità di cui all'art. 19-bis, comma 3, della medesima legge, dell'autorizzazione paesaggistica o di altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente»;

e) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di trasferimento del permesso ad altro soggetto, si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'art. 8, comma 6.».

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'art. 21, legge regionale n. 12/2012*

1. All'art. 21 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «rispettivamente al Comune competente ovvero alla Regione,» sono sostituite dalle seguenti: «a favore del Comune competente,»;

b) al comma 5, le parole: «previo nulla osta della Regione, che viene concesso a seguito dell'accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito dell'emanazione del provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale di cui all'art. 10, comma 2,».



## Art. 13.

*Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 12/2012*

1. All'art. 25 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «commi 1, 2, 3 e 6.» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3. ARPAL impartisce, ove necessario, le prime misure per conformare la situazione di fatto al programma autorizzato, dandone comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza. In caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, la Regione, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività di cava fino all'adozione delle misure prescritte. Resta salva l'applicazione dell'art. 15, ove ne ricorrano i presupposti.»;

b) al comma 3, le parole: «impartisce le prime misure di sicurezza e trasmette immediatamente il provvedimento all'Azienda sanitaria locale competente, ai fini della conferma, revoca o modifica dello stesso, ai sensi dell'art. 675, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «informa immediatamente l'Azienda sociosanitaria ligure per gli adempimenti di sua competenza»;

c) il comma 5, è abrogato;

d) al comma 6, dopo le parole: »I soggetti incaricati della vigilanza» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

e) al comma 6, la parola: «Essi» è sostituita dalle seguenti: «I soggetti incaricati della vigilanza».

## Art. 14.

*Modifiche dell'art. 26 della legge regionale n. 12/2012*

1. All'art. 26 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di abbancamento di materiale fuori dai limiti autorizzati, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi.»;

b) al comma 4, le parole: «o incompleta», sono soppresse e le parole: «da euro 1.000,00 a euro 10.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500,00 a euro 5.000,00»;

c) al comma 5, le parole: «o incompleta», sono soppresse;

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 8, le parole: «commi 1, 2, 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3».

## Art. 15.

*Modifiche dall'art. 28 della legge regionale n. 12/2012*

1. All'art. 28 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «Le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive», sono soppresse;

b) Il comma 1-bis. è sostituito dal seguente:

«1-bis. Fatte salve le procedure ordinarie di variante di cui all'art. 12, ove applicabili, fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 4, le cave in attività il cui programma di coltivazione presenti uno stato di avanzamento prossimo all'esaurimento possono essere autorizzate, previa presentazione di apposita domanda di variante al programma medesimo, a continuare la coltivazione oltre il quantitativo di materiale già autorizzato, fino ad un limite massimo pari ad un terzo del quantitativo estratto negli ultimi dieci anni, a condizione che non vengano oltrepassati i confini degli areali previsti nel Piano vigente e ferme restando le altre condizioni e prescrizioni stabilite nelle relative schede di progetto contenute nel Piano medesimo. Per le cave relativamente alle quali il Piano vigente non individua un areale, la coltivazione non può oltrepassare i confini del programma già autorizzato. L'autorizzazione di cui al presente comma segue il procedimento istruttorio di cui all'art. 11.».

## Art. 16.

*Modifica alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione).*

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nei procedimenti in materia di coltivazione di cave», sono soppresse.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 agosto 2017

*Il Presidente: TOTI*

*(Omissis).*

17R00457

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 19.

**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2016.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12- Supplemento n. 1 del 9 agosto 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

TITOLO I  
CONTO DEL BILANCIO

*Capo I*

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 2.

*Entrate di competenza*

1. Le entrate, classificate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, in «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» (Titolo 1), «Trasferimenti correnti» (Titolo

2), «Entrate extratributarie» (Titolo 3), «Entrate in conto capitale» (Titolo 4), «Entrate da riduzione di attività finanziarie» (Titolo 5), «Accensione di prestiti» (Titolo 6), «Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere» (Titolo 7), «Entrate per conto di terzi e partite di giro» (Titolo 9), ed accertate nell'esercizio finanziario 2016 per la competenza dell'esercizio stesso, risultano stabilite in:

Accertamenti registrati € 5.355.971.808,60 (+)

dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni:

a) per cancellazioni a titolo definitivo € 13.467.374,23 (-)

b) per crediti non esigibili nell'anno 2016 € 57.585.151,84 (-)

Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2016 € 5.284.919.282,53 (+)

delle quali rimosse € 4.422.977.053,90 (-)

rimaste da riscuotere € 861.942.228,63

Art. 3.

*Spese di competenza*

1. Le spese, classificate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, in spese per «Servizi istituzionali, generali e di gestione» (Missione 1), «Ordine pubblico e sicurezza» (Missione 3), «Istruzione e diritto allo studio» (Missione 4), «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» (Missione 5), «Politiche giovanili, sport e tempo libero» (Missione 6), «Turismo» (Missione 7), «Assetto del territorio ed edilizia abitativa» (Missione 8), «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (Missione 9), «Trasporti e diritto alla mobilità» (Missione 10), «Soccorso civile» (Missione 11), «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (Missione 12), «Tutela della salute» (Missione 13), «Sviluppo economico e competitività» (Missione 14), «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» (Missione 15), «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (Missione 16), «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (Missione 17), «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» (Missione 18), «Relazioni internazionali» (Missione 19), «Fondi ed accantonamenti» (Missione 20), «Debito pubblico» (Missione 50), «Anticipazioni finanziarie» (Missione 60) e «Servizi per conto terzi» (Missione 99), ed impegnate nell'esercizio 2016 per la competenza dell'esercizio stesso risultano stabilite in:

Impegni registrati € 5.464.585.441,88 (+)

dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni:

a) per cancellazioni a titolo definitivo € 19.171.077,78 (-)

b) per debiti non esigibili nell'anno 2016 € 147.347.629,63 (-)





Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2016 € 5.298.066.734,47 (+)  
 delle quali pagate € 4.412.935.967,99 (-)  
 rimaste da pagare € 885.130.766,48

Art. 4.

*Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza*

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2016 risulta stabilito come segue:

entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2016 € 5.284.919.282,53 (+)

spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2016 € 5.298.066.734,47 (+)

differenza (al netto del riaccertamento) € - 13.147.451,94

*Capo II*

ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 5.

*Residui attivi provenienti dall'esercizio 2015 e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2015 e precedenti risultano stabiliti in:

residui attivi iniziali € 1.860.944.266,47 (+)

dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti € 2.360.470,02 (-)

dei quali riscossi durante l'esercizio 2016 € 735.224.664,14 (-)

rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2016 € 1.119.353.354,14

Art. 6.

*Residui passivi provenienti dall'esercizio 2015 e precedenti*

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2015 e precedenti risultano stabiliti in:

residui passivi iniziali € 1.921.099.995,26 (+)

dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, per debiti insussistenti € 5.936.117,61 (-)

dei quali pagati durante l'esercizio 2016 € 897.649.126,69 (-)

rimasti da pagare al 31 dicembre 2016 € 1.014.501.311,09

*Capo III*

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Art. 7.

*Residui attivi alla chiusura dell'esercizio*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 risultano stabiliti in:

a) somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2015 e precedenti 1.119.353.354,14 (+)

b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2016 € 861.942.228,63 (+)

Totale residui attivi al 31 dicembre 2016 € 1.981.295.582,77

Art. 8.

*Residui passivi alla chiusura dell'esercizio*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 risultano stabiliti in:

a) somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2015 e precedenti € 1.014.501.311,09 (+)

b) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2016 € 885.130.766,48 (+)

Totale residui passivi al 31 dicembre 2016 € 1.899.632.077,57


*Capo IV*

SITUAZIONE DI CASSA

Art. 9.

*Fondo di cassa*

1. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 110.186.344,02 come risulta dai seguenti dati:



	euro	euro
Fondo di cassa risultante a debito del tesoriere al 31 dicembre 2015		262.569.720,66
Riscossioni		
in conto competenza	4.422.977.053,90	
in conto residui	735.224.664,14	5.158.201.718,04
totale		5.420.771.438,70
Pagamenti		
in conto competenza	4.412.935.967,99	
in conto residui	897.649.126,69	5.310.585.094,68
Fondo di cassa a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2016		110.186.344,02

*Capo V*

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 10.

*Risultato di amministrazione*

1. Il saldo finanziario attivo per l'esercizio 2016 è accertato nella somma di € 95.490.546,39 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016			110.186.344,02
	Residui	Competenza	
Somme rimaste da riscuotere	1.119.353.354,14	861.942.228,63	1.981.295.582,77
			2.091.481.926,79
	Residui	Competenza	
Somme rimaste da pagare	1.014.501.311,09	885.130.766,48	1.899.632.077,57
Saldo finanziario attivo al 31 dicembre 2016			191.849.849,22
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			17.905.796,62
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			78.453.506,21
Risultato di amministrazione al 31/12/2016			95.490.546,39

2. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, nelle componenti disciplinate dalla legislazione vigente, è indicata nel «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2016» annesso alla presente legge.



TITOLO II  
CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

*Capo I*  
RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

Art. 11.

*Conto economico e stato patrimoniale*


1. Le risultanze della gestione economico patrimoniale adottata ai fini riconosciuti nell'esercizio 2016 sono determinate come segue:

la situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2016 è stabilita in € 2.617.456.252,28 in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - Attivo	Valori al 1/1/2016
<i>a) Crediti vs Stato e altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione</i>	
totale crediti vs partecipanti (a)	0,00
<i>b) immobilizzazioni</i>	
totale immobilizzazioni immateriali	13.550,24
totale immobilizzazioni materiali	72.941.380,68
totali immobilizzazioni (b)	245.862.326,84
<i>c) attivo circolante</i>	
totale attivo circolante (c)	2.371.593.925,44
<i>d) ratei e risconti</i>	
totale ratei e risconti (d)	0,00
totale dell'attivo (a+b+c+d)	2.617.456.252,28

la situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2016 è stabilita in € 2.617.456.252,28 in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - Passivo	Valori al 1/1/2016
<i>a) patrimonio netto</i>	
totale patrimonio netto (a)	-756.462.737,27
<i>b) fondi per rischi ed oneri</i>	
totale fondi rischi ed oneri (b)	27.431.841,06
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	
totale T.F.R. (c)	0,00
<i>d) debiti</i>	
totale debiti (d)	3.141.105.603,07



<i>e)</i> ratei e risconti e contributi agli investimenti	
totale ratei e risconti (e)	205.381.545,42
totale del passivo (a+b+c+d+e)	2.617.456.252,28

il risultato economico dell'esercizio 2016 è stabilito in € 4.705.807,79, in base alle seguenti risultanze:

Conto economico	Valori al 31/12/2016
<i>a)</i> componenti positivi della gestione	
totale componenti positivi della gestione (a)	4.197.503.272,81
<i>b)</i> componenti negativi della gestione	
totale componenti negativi della gestione (b)	4.039.128.447,72
Differenza (a- b)	158.374.825,09
<i>c)</i> proventi e oneri finanziari	
totale proventi e oneri finanziari (c)	-22.349.769,29
<i>d)</i> rettifiche di valore attività finanziarie	
totale rettifiche (d)	0,00
<i>e)</i> proventi e oneri straordinari	
totale proventi e oneri straordinari (e)	-127.293.430,06
Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e)	8.731.625,74
Imposte	4.025.817,95
Risultato dell'esercizio	4.705.807,79

la situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2016 è stabilita in € 2.618.489.138,66 in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - Attivo	Valori al 31/12/2016
<i>a)</i> crediti vs stato e altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	
totale crediti vs partecipanti (a)	0.00
<i>b)</i> immobilizzazioni	
totale immobilizzazioni immateriali	3.645.994,86
totale immobilizzazioni materiali	114.928.310,71
totale immobilizzazioni finanziarie	188.407.370,66
totali immobilizzazioni (b)	306.981.676,23
<i>c)</i> attivo circolante	
totale attivo circolante (c)	2.311.507.462,43



<i>d</i> ) ratei e risconti	
totale ratei e risconti (d)	0.00
totale dell'attivo (a+b+c+d)	2.618.489.138,66

la situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2016 è stabilita in € 2.618.489.138,66 in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - Passivo	Valori al 31/12/2016
<i>a</i> ) patrimonio netto	
totale patrimonio netto (a)	-751.756.929,48
<i>b</i> ) fondi per rischi ed oneri	
totale fondi rischi ed oneri (b)	41.406.553,17
<i>c</i> ) trattamento di fine rapporto	
totale T.F.R. (c)	0.00
<i>d</i> ) debiti	
totale debiti (d)	3.109.225.189,06
<i>e</i> ) ratei e risconti e contributi agli investimenti	
totale ratei e risconti (e)	219.614.325,91
totale del passivo (a+b+c+d+e)	2.618.489.138,66

### TITOLO III RENDICONTO CONSOLIDATO GIUNTA - CONSIGLIO REGIONALE

#### Art. 12.

##### *Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale*

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b*) e dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono approvati i contenuti di dettaglio del «Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio 2016» come da allegato «Parte III rendiconto generale della Regione Liguria per l'anno 2016».

#### Art. 13.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 2 agosto 2017

TOTI

*(Omissis).*

17R00458



LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 20.

**Assesamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019.**

*(Pubblicata nel n. 12 Supplemento n. II al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 9 agosto 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Residui attivi e passivi*

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2017, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2016 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2017 è il seguente:

residui attivi: euro 1.981.295.582,77;

residui passivi: euro 1.899.632.077,57.

Art. 2.

*Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017*

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2017 è rideterminato in euro 110.186.344,02.

Art. 3.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione sono apportate le seguenti variazioni:  
anno finanziario 2017

Diminuzione per euro 7.233.224,90 in termini di competenza e diminuzione per euro 3.348.851.890,87 in termini di cassa.

Art. 4.

*Stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della regione Liguria sono apportate le seguenti variazioni:  
anno finanziario 2017

Diminuzione per euro 7.233.224,90 in termini di competenza e diminuzione per euro 3.348.851.890,87 in termini di cassa.

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019)*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 35/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l'esercizio 2017 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi). — 1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2017 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:


a) degli investimenti dell'esercizio 2017 nell'importo di euro 30.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 nell'importo di euro 59.009.146,18 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 43.158.422,87 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 21.614.128,63 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte IV;

e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge



finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 34.813.889,38 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte V.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2017-2019, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2019 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.»

#### Art. 6.

*Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e componente negativa dell'avanzo alla chiusura dell'esercizio 2016*

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016, ammontano rispettivamente ad euro 263.877.865,85 ed euro 127.581.636,45.

2. La componente negativa dell'avanzo relativa al debito autorizzato e non contratto è pari ad euro 158.595.587,06.

3. La variazione dell'importo dell'avanzo di amministrazione applicato con la presente legge risulta pari ad euro -562.173,93 ed è riferita alla seguente missione e al seguente programma:

Missione	Programma	Variazione
13	1	-562.173,93

#### Art. 7.

*Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2017-2019*

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione Liguria per il triennio 2017-2019 e i documenti di cui all'art. 30, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2017-2019, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

#### Art. 8.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 agosto 2017

*Il Presidente: TOTI*

*(Omissis).*

**17R00459**

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 21.

**Istituzione del nuovo Comune denominato Montalto Carpasio a seguito della fusione dei Comuni di Montalto Ligure e Carpasio.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 - Parte I del 9 agosto 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

*Istituzione del Comune di Montalto Carpasio*

1. È istituito, dal 1° gennaio 2018, il Comune di Montalto Carpasio, mediante fusione dei Comuni di Montalto Ligure e Carpasio, in provincia di Imperia.



2. Il territorio del Comune di Montalto Carpasio è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Montalto Ligure e Carpasio, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Dopo tale data gli organi di revisione contabile dei Comuni estinti restano in carica ai soli fini degli adempimenti connessi all'approvazione dei rendiconti delle gestioni pregresse.

5. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Montalto Carpasio, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica alla data dell'estinzione nel Comune individuato nell'intesa di cui all'art. 4 ovvero, in mancanza, individuato dal commissario governativo di cui all'art. 3.

6. In conformità all'art. 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, i Consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

#### Art. 2.

##### *Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Montalto Carpasio subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei Comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Montalto Carpasio.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

4. Le risorse destinate, per l'anno 2017, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999, dei Comuni oggetto della fusione, vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal gennaio 2018, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Montalto Carpasio.

#### Art. 3.

##### *Commissario*

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Montalto Carpasio a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del Comune sono esercitate dal commissario governativo, nominato ai sensi della vigente normativa statale.

#### Art. 4.

##### *Organizzazione amministrativa provvisoria*

1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, propongono al commissario governativo:

a) l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Montalto Carpasio e il relativo impiego del personale ad esso trasferito;

b) la sede provvisoria del Comune di Montalto Carpasio;

c) le norme statutarie e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale da prendere a riferimento per il Comune di Montalto Carpasio sino all'approvazione di un proprio statuto e di un proprio regolamento di funzionamento del consiglio comunale;

d) l'organo di revisione contabile che svolge in via provvisoria le funzioni sino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Montalto Carpasio;

e) il regolamento provvisorio di contabilità di uno dei Comuni estinti sino all'approvazione del regolamento di contabilità del Comune di Montalto Carpasio.

2. Il commissario governativo decide in merito alle questioni di cui al comma 1, tenuto conto delle proposte contenute nell'intesa di cui al comma 1, ove assunta.

3. È istituito un organismo consultivo composto dai sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del Comune di Montalto Carpasio.

4. Le determinazioni assunte dal commissario governativo ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione delle nuove disposizioni da parte degli organi del Comune di Montalto Carpasio.

#### Art. 5.

##### *Vigenza degli atti*

1. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici, i bilanci e le aliquote tributarie, vigenti alla data dell'estinzione dei Comuni di Montalto Ligure e Carpasio, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Montalto Carpasio.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, per stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci di previsione 2017 approvati dai Comuni estinti.





## Art. 6.

*Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale*

1. Gli organi del Comune di Montalto Carpasio, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Montalto Carpasio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale secondo quanto previsto dall'art. 4.

3. Lo statuto del Comune di Montalto Carpasio viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria senza oneri per il Comune stesso.

## Art. 7.

*Partecipazione e decentramento dei servizi*

1. Lo statuto del Comune di Montalto Carpasio prevede che alle popolazioni dei Comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

## Art. 8.

*Municipi*

1. Lo statuto del Comune di Montalto Carpasio può prevedere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

## Art. 9.

*Contributi statali e regionali*

1. Il Comune di Montalto Carpasio è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i Comuni istituiti a seguito di fusione.

2. Al Comune di Montalto Carpasio sono concessi i contributi straordinario e annuale previsti dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni) e successive modificazioni e integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017) e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini dell'erogazione del contributo annuale, si considera la popolazione residente al 31 dicembre 2017 di entrambi i Comuni.

3. Per i cinque anni successivi alla sua costituzione il Comune di Montalto Carpasio ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali.

4. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Montalto Carpasio anche mediante la cessione di spazi finanziari a valere sull'obiettivo programmatico regionale secondo le regole di finanza pubblica, anche al fine di favorire la spesa e ottimizzare gli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 della presente legge, si provvede, ai sensi della legge regionale n. 12/1994 come modificata dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 33/2016, con le seguenti variazioni, in termini di competenza, allo stato di previsione della spesa del bilancio, come segue:

## a. Contributo straordinario:

anno 2018

riduzione di euro 129.115,00 dell'autorizzazione di spesa della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali»;

## b. Contributo annuale decennale:

anno 2018

riduzione di euro 6.000,00 dell'autorizzazione di spesa della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 11 «Altri servizi generali» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali»;

anno 2019

riduzione di euro 6.000,00 dell'autorizzazione di spesa della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 11 «Altri servizi generali» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 agosto 2017

TOTI

(Omissis).

17R00460



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 2017, n. 8.

**Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2016.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - Numero Straordinario n. 3 del 3 agosto 2017)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2016*

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2016, che è allegato e forma parte integrante di questa legge, redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2016 è approvato nelle risultanze dell'allegato di questa legge.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 agosto 2017

*Il Presidente della provincia: Rossi*

17R00462

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 2017, n. 9.

**Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019.**

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 3 agosto 2017)*

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 78-bis 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).*

1. Il comma 4 dell'art. 78-bis 1 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

«4. I bilanci delle agenzie e degli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 sono approvati in equilibrio.»


Art. 2.

*Modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino).*

1. Nel comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 le parole: «Il piano è corredato da una stima dei risparmi conseguenti all'attuazione degli interventi e delle azioni da esso previste» sono sostituite dalle seguenti: «I risparmi derivanti dall'attuazione degli interventi e delle azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa previste dal piano concorrono ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata ai fini dell'art. 79, comma 4, dello Statuto speciale».

2. Il comma 5-bis dell'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 è abrogato.



## Art. 3.

*Inserimento dell'art. 4-ter (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.*

1. Dopo l'art. 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«Art. 4-ter. (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) — 1. Ai sensi dell'art. 79, comma 4, dello Statuto speciale sono riconosciuti agli organi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e compensi nel rispetto dei seguenti limiti:

a) il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), comunque in misura non superiore a 150 euro, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di quelle effettivamente sostenute secondo i criteri stabiliti dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 2 di questa legge;

b) l'indennità di carica prevista dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1982, fino alla misura massima del 50 per cento del trattamento economico iniziale complessivo del segretario generale per il presidente e fino alla misura massima del 15 per cento del medesimo trattamento per il vicepresidente;

c) il compenso previsto dall'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1982, per il presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti, è stabilito secondo quanto ivi previsto nei limiti massimi stabiliti dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 2 di questa legge.»

2. Le rideterminazioni dei compensi e dei rimborsi spese del presidente e dei membri del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 4-ter della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito dal comma 1, hanno efficacia dalla data stabilita dalle direttive della Giunta provinciale previste dall'art. 2 della medesima legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol con il proprio bilancio.

## Art. 4.

*Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)*

1. Nel numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, dopo le parole: «degli effetti civili del matrimonio» sono inserite le seguenti: «; con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessità

di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'art. 11, comma 4, della presente legge, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'art. 11, comma 3».

2. Il comma 9-bis dell'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 è sostituito dal seguente:

«9-bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata se per dieci anni il terreno non è espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in materia di espropriazione o, comunque, se decorsi dieci anni il terreno risulta ancora posseduto da un soggetto passivo di cui all'art. 4. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta computati secondo quanto previsto dal comma 9-ter 1. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Questo comma si applica quando l'IMIS è stata versata per almeno dieci anni in relazione all'area destinata alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici. Questo comma non si applica alle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici se sono assoggettate all'obbligo di formazione di un piano attuativo e il piano regolatore generale o il piano attuativo prevedono che le opere siano realizzate dal soggetto passivo di cui all'art. 4 o da soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 7, comma 2.»

3. Nel comma 9-ter dell'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica,» sono sostituite dalle seguenti: «destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici disciplinata dal comma 9-bis».

4. Dopo il comma 9-ter dell'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

«9-ter 1. Il termine iniziale per il calcolo del rimborso previsto dai commi 9-bis e 9-ter decorre dall'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, che prevede la destinazione dell'area ad attrezzature e servizi pubblici.»

5. Nel comma 6-ter dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014, dopo le parole: «costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 10, comma 9.» sono inserite le seguenti: «Per i periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019 la comunicazione dev'essere presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce.»

6. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.



## Art. 5.

*Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).*

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è sostituita dalla seguente: «*b*) concorrere agli oneri correnti obbligatori non finanziabili con le normali risorse di bilancio, con priorità per quelli derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile;».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserita la seguente: «*b bis*) coprire parzialmente le mancate entrate derivanti da accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile non imputabili all'ente interessato, con recupero anche parziale dell'importo assegnato nel caso di successivo recupero da parte dell'ente;».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

## Art. 6.

*Integrazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).*

1. Nel comma 2-*quinquies* dell'art. 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: «mancato accoglimento delle osservazioni formulate» sono inserite le seguenti: «; anche in relazione a quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2017 s'intende che il relativo accordo di programma dev'essere sottoscritto da almeno la metà dei comuni e che rappresentino il 50 per cento della popolazione del territorio della comunità».

2. Dopo l'art. 24-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*. (Finanziamento di progetti sperimentali dei comuni nelle zone montane) — 1. Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere la realizzazione da parte dei comuni di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane non densamente popolate, in particolare progetti sperimentali connessi ai lavori socialmente utili finalizzati alla continuità dei servizi a favore dei comuni interessati. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri per la definizione delle aree in cui svolgere l'attività sperimentale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.»

3. L'art. 24-*ter* della legge provinciale n. 3 del 2006, come inserito dal comma 2, si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione attuativa prevista dal medesimo articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

## Art. 7.

*Integrazione dell'art. 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie).*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per le finalità del comma 1, in alternativa alle modalità previste dai commi 1, 2, 3 e 4, la Provincia può stipulare un accordo con lo Stato per contribuire al fondo di garanzia per la prima casa previsto dall'art. 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di incrementare la misura della garanzia in favore dei mutui stipulati dalle banche con soggetti aderenti a fondi pensione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

## Art. 8.

*Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alle società provinciali.*


1. Nel comma 3-*bis* dell'art. 18 della legge provinciale n. 1 del 2005 le parole: «, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta,» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 18-*bis* della legge provinciale n. 1 del 2005 sono inserite le parole: «Nelle società controllate indirettamente dalla Provincia può essere previsto un organo di controllo composto da un sindaco unico nei casi previsti dall'ordinamento civile.»

3. All'art. 7 della legge provinciale n. 19 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) nel comma 10 le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»; *b*) nel comma 11 le parole: «dall'art. 24, comma 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 24, comma 4»; *c*) nel comma 12 le parole: «22 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «22 marzo 2018»; *d*) nel comma 12, dopo la parola: «quotazione» sono inserite le seguenti: «di azioni o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La società è autorizzata a costituire un comitato tecnico-scientifico formato da esperti altamente qualificati sul piano professionale negli ambiti metodologici e disciplinari del mondo culturale e scientifico, compresi quelli relativi alla formazione e all'organizzazione della pubblica amministrazione, allo sviluppo di sistemi economici regionali nonché alla promozione e valorizzazione territoriale e della montagna, con funzioni consultive e propositive in relazione alle attività previste da quest'articolo. Non possono essere nominati quali componenti del



comitato quanti lavorano alle dipendenze della Provincia o dei soggetti individuati dall'art. 4, comma 2, della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) o ricoprono presso la Provincia o presso tali soggetti incarichi, anche di collaborazione o consulenza.»

#### Art. 9.

*Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990).*

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 4 del 2014 le parole: «della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'art. 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)» sono sostituite dalle seguenti: «della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'art. 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)».

2. Al comma 3 dell'art. 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «il ricorso alla» sono sostituite dalle seguenti: «il ricorso anche a»; b) dopo la parola: «eccede» sono inserite le seguenti: «in ogni caso».

3. Nel comma 1 dell'art. 39-undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: «L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'art. 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 indica anche la ragione dell'incarico, il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero dei partecipanti alla procedura.» sono sostituite dalle seguenti: «L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'art. 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 15-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), indica quanto previsto dallo stesso art. 15-bis.»

#### Art. 10.

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

1. Nel comma 4.1 dell'art. 9 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: «e d'ufficio.» sono inserite le seguenti: «Resta fermo quanto previsto dal contratto collettivo in materia di passaggio diretto di personale.»

2. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 21 della legge sul personale della Provincia 1997, la parola: «magistrale» è soppressa.

3. L'intestazione del capo IV del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituita dalla seguente: «Titolo III bis».

4. Nel comma 4-bis dell'art. 29 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «disciplinati dal titolo III, capo IV,» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati da questo titolo».

5. L'intestazione e la rubrica del capo V del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997 sono sostituite dalle seguenti:

«Titolo III ter

Altre disposizioni relative ai dirigenti e ai direttori»

6. Al comma 2 dell'art. 34-bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sostituzione provvisoria» sono inserite le seguenti: «o all'affidamento dell'incarico a personale con qualifica di direttore, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli»;

b) dopo le parole: «L'incarico di sostituzione» sono inserite le seguenti: «o l'affidamento di un ulteriore incarico»;

c) dopo le parole: «l'incarico di sostituzione» sono inserite le seguenti: «o l'affidamento di un ulteriore incarico»;

d) dopo le parole: «dal titolo V.» sono inserite le seguenti: «Per l'affidamento dell'incarico aggiuntivo rispetto a quello ricoperto, al direttore spetta una specifica indennità, stabilita nel contratto collettivo previsto dal titolo V.»

7. Dopo il comma 2 dell'art. 43 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«2-bis. Per ragioni di economia procedurale la Provincia può utilizzare le graduatorie formate all'esito delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego ai sensi di quest'articolo, nel corso del loro triennio di validità, per la stipula di contratti di formazione e lavoro con i soggetti non vincitori risultati idonei; per essi il limite dell'età anagrafica è riferito esclusivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal relativo bando di concorso. Queste graduatorie non possono essere oggetto di proroga anche ai sensi di disposizioni generali successive.»

8. Nel comma 5 dell'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale».

9. L'art. 43 della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal comma 7, si applica anche alle procedure concorsuali per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»



10. Dopo l'art. 48 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 48-bis (Disposizioni in materia di controlli relativi all'assenza per malattia) — 1. I controlli relativi all'assenza per malattia dei dipendenti della Provincia e degli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale sono svolti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari d'ufficio o su richiesta dei predetti enti. Il controllo d'ufficio è disposto secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Le modalità organizzative per l'applicazione di questo comma, comprese le modalità di trasmissione dei dati - anche riferiti alla diagnosi - all'Azienda, sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.»

11. L'art. 48-bis della legge sul personale della Provincia 1997, come inserito dal comma 10, si applica dal 1° gennaio 2018. Prima di tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 11.

*Modificazioni dell'art. 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.*

1. Nel comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: «per l'assunzione nella qualifica di agente forestale» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione nelle qualifiche forestali».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono inserite le parole: «L'assunzione nelle qualifiche forestali del personale in questione avviene, anche in deroga agli specifici requisiti di accesso e formazione, nella qualifica forestale coerente con quelle previste dalla contrattazione collettiva provinciale, secondo quanto stabilito nel bando di concorso, con riconoscimento dell'anzianità di servizio e del trattamento economico in godimento.»

#### Art. 12.

*Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relative alla spesa per il personale provinciale*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 è sostituita dalla seguente: «a) per l'anno 2017 in 204.068.846 euro;».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per l'anno 2018 in 491.280.000 euro;» b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per l'anno 2019 in 490.480.000 euro;».

3. Al comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «55.631.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «60.561.000 euro»; b) le parole: «67.631.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «73.476.000 euro».

4. Al comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 60.561.000 euro

per l'anno 2017;» b) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) 73.476.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.»

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento.

#### Art. 13.

*Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, relativo alla spesa per il personale provinciale.*

1. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2016 le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento.

#### Art. 14.

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Nella lettera d) del comma 2 dell'art. 54 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «il titolo conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo di durata quinquennale o di durata almeno quadriennale per la formazione e istruzione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «il diploma di istruzione secondaria di secondo grado».

2. Nel comma 3-bis dell'art. 60 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «verificano le competenze acquisite in tutte le discipline e le commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da non più di sette membri e gli stessi devono possedere specifiche competenze sull'ambito professionale di riferimento o sulle discipline oggetto di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «verificano le competenze acquisite e le commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da non più di dieci membri, che devono possedere le specifiche competenze stabilite dal regolamento previsto dal comma 3».

3. Nel comma 3 dell'art. 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «di diploma professionale di durata quadriennale o che hanno superato l'esame di stato al termine di un percorso del secondo ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «del diploma di istruzione secondaria di secondo grado».

4. Il comma 3-bis dell'art. 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

5. Nel comma 3-bis dell'art. 93 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «titolo di studio equipollente» sono inserite le seguenti: «o equivalente».

6. Nel comma 2-bis dell'art. 95 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «del personale docente ai sensi del comma 1 e».



7. Dopo il comma 4 dell'art. 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«4-bis. Similmente a quanto previsto dalla normativa statale, gli aspiranti docenti che non sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento possono accedere alle graduatorie e agli elenchi formati in attuazione degli articoli 93 e 93-bis aventi validità per gli anni scolastici dal 2017-2018 al 2019-2020, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla disciplina provinciale.»

8. Gli articoli 54 e 67 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificati dai commi 1, 3 e 4, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019.

9. Dall'applicazione del comma 2 non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

#### Art. 15.

*Integrazione dell'art. 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977).*

1. Dopo il comma 2-ter dell'art. 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

«2-quater. Per l'anno scolastico 2017-2018 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), come determinato ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, è aumentato in misura pari a 260.000 euro, per tener conto dell'incremento del costo del personale operante nella scuola dell'infanzia provinciale conseguente al rinnovo contrattuale 2016-2018. Ai medesimi fini, per l'anno scolastico 2018-2019 il finanziamento delle spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato in misura pari al finanziamento riconosciuto per l'anno scolastico 2016-2017 in applicazione del comma 2-ter e incrementato di 200.000 euro.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 16.

*Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, relativo al personale educativo e scolastico degli enti locali.*

1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale n. 14 del 2016, le parole: «negli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019» e dopo le parole: «normativa provinciale vigente.» sono aggiunte le seguenti: «Nel rispetto dei medesimi limiti assunzionali, resta ferma la possibilità, nell'ambito delle procedure concorsuali, di riservare fino al 50 per cento dei posti messi a concorso al personale che ha maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'ente locale che bandisce il concorso nella figura professionale interessata dalla procedura.»

#### Art. 17.

*Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 9 del 1991 è inserito il seguente:

«1-bis. L'Università degli studi di Trento, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario con sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli aventi valore legale erogano le borse di studio a favore degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia, sulla base di specifici accordi di programma con la Provincia autonoma di Trento che disciplinano gli indirizzi generali, i criteri di attuazione e le forme di cofinanziamento da parte della Provincia e dell'ente. Per il cofinanziamento di questi interventi la Provincia utilizza le risorse previste dall'art. 18 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005), da destinare agli studenti provenienti da Paesi a cui è applicabile la medesima legge provinciale.»

2. L'art. 4 della legge provinciale n. 9 del 1991, come modificato dal comma 1, si applica agli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia che avviano un percorso di studio a decorrere dall'anno accademico 2017-2018.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 18.

*Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

1. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: «mediante procedure comparative» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito dalla vigente normativa provinciale in materia di contratti».


2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserita la seguente: «b-bis) l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione;».

#### Art. 19.

*Integrazioni dell'art. 9-bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005).*

1. Nel comma 1 dell'art. 9-bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005, dopo le parole: «e dello sviluppo locale sostenibile,» sono inserite le seguenti: «nonché sulle tematiche delle politiche europee in questi ambiti,».

2. Dopo il comma 2-ter dell'art. 9-bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 è inserito il seguente: «2-quater. Per realizzare le attività di quest'articolo sono utilizzate le risorse dell'art. 18.»



3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 20.

*Integrazioni dell'art. 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003).*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per gli scopi del comma 2 la Provincia può sostenere progetti di rilevante valenza finalizzati all'acquisizione e valorizzazione di beni architettonici di notevole interesse culturale e di eventuali relative pertinenze nei quali è esercitata o si prevede di esercitare un'attività economica nel rispetto dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. A tal fine può concedere:

a) contributi per l'acquisto, a esclusione dei beni riferibili all'attività economica, fino a una misura massima inferiore al 50 per cento del valore di acquisto. I progetti devono assicurare la fruizione e l'utilizzo a fini culturali del bene acquisito e delle relative pertinenze;

b) interventi finanziari per gli investimenti relativi alle parti immobiliari e alle attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività economica, nella misura stabilita nel rispetto dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999); per l'attività istruttoria può essere applicato l'art. 33, comma 9-bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2-ter. La deliberazione prevista dal comma 4 stabilisce quali condizioni per la concessione dei contributi ai sensi del comma 2-bis, tra l'altro:

a) la rilevanza sotto l'aspetto storico, artistico o culturale del bene oggetto di acquisto;

b) la significatività del potenziale bacino di utenza del contesto locale in cui è inserito il bene di notevole interesse culturale, anche in relazione alla vocazione turistica della zona;

c) la definizione della quota degli eventuali utili derivanti dalla gestione dell'attività economica da reimpiagare per le spese di conservazione e di valorizzazione del bene;

d) l'obbligo dello scorporo del contributo ricevuto per l'acquisto dal prezzo di vendita in prelazione, se la prelazione viene esercitata entro quindici anni dalla concessione del contributo;

e) che la Provincia, alla data di entrata in vigore di questo comma, non si sia ancora pronunciata sull'esercizio o meno della prelazione ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).»

2. Nel comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003, dopo le parole: «La Giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 21.

*Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018*

1. La Provincia partecipa all'organizzazione della novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018.

2. La Giunta provinciale, su proposta del comitato organizzatore dell'evento, stabilisce le modalità di assegnazione al comitato stesso delle risorse finanziarie, prevedendo anche adeguate forme di rendicontazione delle risorse assegnate.

3. Per i fini del comma 1 la Provincia promuove il coinvolgimento delle strutture provinciali competenti e degli enti strumentali interessati all'organizzazione dell'evento, anche per supportare il comitato organizzatore dell'evento nel coordinamento delle risorse organizzative e dei servizi necessari alla realizzazione dell'evento.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

5. Dall'applicazione del comma 3 non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo comma a carico degli enti strumentali interessati provvedono gli enti stessi con i loro bilanci.

#### Art. 22.

*Partecipazione della Provincia a una società di gestione del risparmio*

1. Per concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere nuove iniziative a supporto del territorio provinciale, anche mediante ricorso alla gestione collettiva del risparmio, la Giunta provinciale è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale di Pensplan Invest SGR s.p.a. fino alla concorrenza di 400.000 euro. Successivi acquisti di azioni non sono soggetti all'autorizzazione legislativa prevista dall'art. 33, comma 5, della legge provinciale 6 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 23.

*Integrazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012).*

1. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inserite le parole: «e la realizzazione di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi».





2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le finalità del comma 1 la Provincia può attribuire parte dell'energia che ha gratuitamente ottenuto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto speciale a soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, per consentire una riduzione del costo dell'energia elettrica a favore di chi effettua ricariche dei veicoli indicati nel comma 2, lettera f).»

3. Dopo il comma 7 dell'art. 13 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

«7-bis. In caso di modifica del regolamento previsto dall'art. 1-bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) che applica il temperamento del regime sanzionatorio alle fattispecie previste da questo articolo, a tutte le violazioni che non sono state sanzionate con provvedimento divenuto definitivo si applica la disciplina più favorevole.»

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 24.

*Integrazione dell'art. 15-quater della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003).*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15-quater della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«3-bis. La Giunta provinciale promuove l'internazionalizzazione delle imprese agricole mediante la loro promozione e qualificazione con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23 e 24 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), fermo restando quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea per gli aiuti di stato al settore agricolo.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 25.

*Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore ortofrutticolo*

1. Per attenuare le conseguenze della ridotta produzione ortofrutticola dovuta alle eccezionali condizioni atmosferiche avverse dell'anno 2017 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere specifici contributi agli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori, operanti nel comparto ortofrutticolo. Le somme sono utilizzate dagli enti bilaterali per l'erogazione di forme di sostegno economico connesse alla diminuzione del reddito percepito in ragione della minore occupazione, a favore dei lavoratori già occupati in provincia di Trento presso datori di lavoro che aderiscono all'ente bilaterale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, comprese le categorie di lavoratori interessati, i requisiti e i criteri per l'ottenimento e la quantificazione del sostegno economico, che includono il numero di stagioni già lavorate, nonché le eventuali condizioni richieste all'ente bilaterale, relative anche alla definizione a cura delle parti sociali ad esso aderenti di nuove modalità di compartecipazione al finanziamento strutturale dello stesso per far fronte al predetto sostegno economico e a future emergenze.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 26.

*Premi integrativi del piano di sviluppo rurale 2014 - 2020*

1. Per consentire la piena attuazione delle misure a premio del piano di sviluppo rurale 2014 - 2020 la Provincia può concedere ai soggetti che hanno presentato domanda per queste misure un premio annuo che integra quello erogato dall'organismo pagatore.

2. L'importo massimo del premio integrativo non può superare la riduzione operata dall'organismo pagatore a seguito della mera carenza di fondi. Quest'importo s'intende riferito a ogni singola domanda di aiuto.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative di quest'articolo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4. Quest'articolo si applica anche alle domande presentate nell'anno 2017.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


#### Art. 27.

*Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci).*

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole: «, compresa la realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento tecnico».

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole: «per la realizzazione dei bacini idrici multifunzionali a favore di impianti funiviari di interesse locale la misura dei contributi può essere elevata fino ad un massimo di 40 punti percentuali;».

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 è inserita la seguente: «a ter) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), limitatamente alla realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento



tecnico, possono essere riconosciuti contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa nei limiti previsti dal comma 12 dell'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 è inserito il seguente:

«3-bis. Fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, le misure di incentivazione stabilite da quest'articolo sono graduate in relazione alla dimensione dell'impresa, fatta eccezione per gli investimenti realizzati a favore di impianti funiviari di interesse locale.»

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

#### Art. 28.

##### *Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento San Martino di Castrozza - Passo Rolle*

1. Al fine di garantire l'attuazione degli impegni già assunti nell'ambito del protocollo d'intesa, ratificato con deliberazione della Giunta provinciale 13 aprile 2015, n. 618, la Provincia promuove, senza oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione di un gruppo di lavoro, che termina i propri lavori entro novanta giorni dall'approvazione di questa legge, per accelerare l'iter di realizzazione del sistema di collegamento della località San Martino di Castrozza con il Passo Rolle, anche al fine di una coerente programmazione delle risorse finanziarie previste dal protocollo stesso.

#### Art. 29.

*Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica).*

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2011 è sostituito dal seguente:

«2. La Provincia stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi previsti dal comma 1. In ogni caso l'intensità massima dell'aiuto non può superare il 90 per cento della spesa ammessa. Nel caso di imprese le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*).»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 30.

##### *Disposizioni in materia di ricerca*

1. La fondazione Edmund Mach presenta alla Provincia, entro centoventi giorni, per le relative valutazioni, una proposta di modificazione dell'accordo di program-

ma per implementare le attività di ricerca e di sperimentazione nel settore del miglioramento genetico vegetale, anche al fine di costituire nuovi genotipi vegetali.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 31.

*Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).*

1. All'art. 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre di ogni anno»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per i progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo è intervenuta nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato nei sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi. Questa disposizione si applica anche con riferimento ai progetti i cui costi sono stati calcolati secondo quanto previsto dall'art. 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.»

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 33.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituita dalla seguente: «a) non si applicano il termine dilatorio per la stipula del contratto e l'art. 40-bis, comma 6-bis;».

3. Al comma 5 dell'art. 37 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «oltre ai lavori prevalenti,» sono soppresse; b) le parole: «il 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento»; c) le parole: «con i limiti dettati dall'art. 42. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti previsti dalla normativa statale vigente per l'individuazione della quota subappaltabile.»

4. Il comma 6 dell'art. 40-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogato.

5. Nel comma 1 dell'art. 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: «decorso il termine di cui all'art. 40-bis, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto.»

6. Dopo l'art. 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

«Art. 64-bis. (*Disposizioni transitorie organizzative in materia di costo della manodopera*) — 1. Le disposizioni statali in materia di costo della manodopera, relative alla predisposizione degli atti di gara, alla predisposizione dell'offerta economica ed alla verifica dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione trovano applicazione alle procedure di affidamento disciplinate da questa legge i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale che ne disciplina le modalità applicative. Tale data non è comunque successiva a quella prevista per l'adeguamento della disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trenti-



no-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Alle procedure aggiudicate ai sensi di questa legge per le quali l'analisi dei prezzi è prodotta mediante procedure telematiche le citate disposizioni non si applicano.»

#### Art. 32.

*Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012).*

1. All'art. 10 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 6 le parole: «dal singolo professionista e inserite nel curriculum professionale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'operatore economico»;

b) il comma 7 è abrogato.

2. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: «l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione aggiudicatrice utilizza il concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione, se affida la progettazione a soggetti diversi dal personale dipendente».

3. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.

4. L'art. 14 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.

5. All'art. 16 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 2 sono inserite le parole: «Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'art. 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.»;

b) nella lettera b) del comma 2, le parole: «, fatti salvi gli incarichi il cui importo stimato dall'amministrazione non è superiore a quello stabilito dall'art. 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990» sono soppresse;

c) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: «Possono altresì essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'art. 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I servizi e le forniture possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso quando, alternativamente:

a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'art. 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

b) l'importo stimato dall'amministrazione è inferiore alla soglia europea e i servizi e le forniture sono caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.»

6. Alla fine del comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2016, sono inserite le parole: «Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento.»

7. Nel comma 5 dell'art. 18 della legge provinciale n. 2 del 2016, le parole: «corrisponde al» sono sostituite dalle seguenti: «non supera il» e dopo le parole: «una sola volta» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore alla metà del termine inizialmente assegnato alla commissione tecnica.»

8. Il comma 8 dell'art. 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.

9. Dopo l'art. 25 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. (Termine dilatorio per la stipula del contratto) — 1. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'avvenuta aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico o, per gli affidamenti entro le soglie previste dalla normativa statale relative all'esclusione dall'applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto, nei casi in cui l'affidatario è stato individuato con procedure diverse da quella aperta o ristretta o di dialogo competitivo.»


10. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

«e bis) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»

11. Dopo il comma 10 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

«10-bis. L'art. 25-bis si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o lettera di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma.»

12. Alla fine del comma 11 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: «La lettera e bis) del comma 2 dell'art. 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019.»»



13. L'art. 14 della legge provinciale n. 2 del 2016 continua a trovare applicazione ai bandi, agli avvisi e alle lettere di invito pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore di questa legge.

#### Art. 33.

##### *Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati*

1. All'art. 63-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 4 e 5 sono abrogati; b) nel comma 3 le parole: «contemplate nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi o di recupero di rifiuti».

2. Nel comma 1-bis dell'art. 16 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), le parole: «Le modalità di razionalizzazione - anche attraverso eventuali trasferimenti delle strutture, delle attrezzature e del personale appartenenti agli enti interessati - sono disciplinate con regolamento in coerenza col progetto.» sono soppresse.

3. Alla legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b) del comma 1 dell'art. 2 le parole: «con regolamento di attuazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta provinciale»; b) nel comma 1 dell'art. 8 le parole: «, in conformità a quanto stabilito con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2» sono soppresse.

4. Alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1-bis dell'art. 11 le parole: «con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta provinciale»; b) nel comma 2 dell'art. 16 le parole: «apposito regolamento di esecuzione» sono sostituite dalla seguente: «deliberazione».

5. Nel comma 1 dell'art. 65 (Assegni per il nucleo familiare e di maternità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, le parole: «secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento adottato» sono soppresse.

6. Nel comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), le parole: «, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione» sono soppresse.

7. Nel comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003), le parole: «in apposito regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta provinciale».

8. Nel comma 2 dell'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le parole: «dai regolamenti di esecuzione di questa legge» sono sostituite dalle seguenti: «da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni statutarie approvati dalla Giunta provinciale».

9. Alla legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 dell'art. 2 le parole: «con le modalità e le procedure previste dal regolamento di esecuzione di questa legge» sono soppresse; b) nel comma 1 dell'art. 5 le parole: «e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione» sono soppresse.

10. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), le parole: «da questa legge e dai regolamenti provinciali di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa provinciale».

#### Art. 34.

##### *Abrogazione di disposizioni superate*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 50-bis della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), e art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;

b) comma 2 dell'art. 93 del decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987);

c) art. 49 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

d) art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo alla finanza di progetto, art. 55 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e art. 3 della legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7;

e) comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001);


f) lettera b) del comma 1 dell'art. 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;

g) primo periodo del comma 5 dell'art. 8 e commi 1 e 5 dell'art. 14 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005);

h) comma 3 dell'art. 25-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

i) art. 15 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);

j) art. 5 della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 12 (Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici); k) lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'art. 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio).



## Art. 35.

*Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.

3. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

## Art. 36.

*Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).*

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella E.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella E.

*Capo II*

## DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

## Art. 37.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2017 - 2019, di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 21 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019».

2. In relazione alle variazioni apportate lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2017: in termini di competenza +305.291.543,65 euro, in termini di cassa +473.135.065,42 euro;

b) anno 2018: in termini di competenza +43.311.990,46 euro;

c) anno 2019: in termini di competenza +43.093.168,06 euro.

## Art. 38.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2017 - 2019, di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 21 del 2016, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019».

2. In relazione alle variazioni apportate lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2017: in termini di competenza +305.291.543,65 euro, in termini di cassa +473.026.371,17 euro;

b) anno 2018: in termini di competenza +43.311.990,46 euro;

c) anno 2019: in termini di competenza +43.093.168,06 euro.

## Art. 39.

*Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. In relazione alle variazioni apportate dagli articoli 37 e 38 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019», previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

## Art. 40.

*Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti del bilancio sono riportate nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019».

## Art. 41.

*Entrata in vigore*


1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 agosto 2017

*Il Presidente della provincia: Rossi*

17R00463



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 42.

**Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 9 agosto 2017)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

#### Il Consiglio regionale

Visto il titolo V, articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);

Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti al riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015);

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio;

Considerato quanto segue:

1. Il processo di riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla l.r. 22/2015, con il trasferimento di beni e di rapporti in corso, mediante gli accordi organizzativi previsti dall'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015, ovvero, in mancanza, della disciplina prevista dal comma 16 ter dell'articolo medesimo. Gli accordi sono stati recepiti, per la parte relativa ai beni immobili e ai rapporti onerosi, con l.r. 16/2017, relativamente alla Città metropolitana di Firenze e alle Province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, residuando quindi da disciplinare la successione nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca;


2. Per la Provincia di Lucca, la Giunta regionale, in assenza dell'intesa tecnica di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2017, ha dovuto procedere ai sensi dell'articolo 10, comma 16 ter, della stessa l.r. 22/2017, approvando la deliberazione 3 aprile 2017, n. 326 di proposta dell'accordo, a cui non ha fatto seguito la trasmissione di alcun elemento di valutazione entro il termine di quindici giorni previsto dalla legge;

3. È opportuno comunque riprodurre, anche per la Provincia di Lucca, la disciplina sostanziale già dettata dalla l.r. 16/2017, con gli adeguamenti del caso;

4. Con la definizione della successione per la Provincia di Lucca, a conclusione del processo legislativo di riordino delle funzioni provinciali, è opportuno operare alcuni interventi normativi, che riguardano il completamento della successione di tutti gli enti locali interessati al riordino, in particolare per chiarire, con disposizione interpretativa, l'esclusione dal riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 163, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); per consentire il più agevole trasferimento di beni mobili, la realizzazione di opere che restano nella competenza degli enti locali, la gestione dei contributi regionali ai comuni capoluoghi e alle unioni, la definizione dei rapporti tra le province, i comuni e le unioni nel caso di mancata stipulazione degli accordi che li riguardano; è altresì opportuno disporre per l'eventuale trasferimento di personale aggiuntivo, nei limiti assunzionali previsti dalla l.r. 70/2015, nel caso in cui emergano ulteriori effettive esigenze organizzative della Regione per lo svolgimento delle funzioni trasferite;

5. In considerazione dell'urgenza a provvedere agli adempimenti previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti, è opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge



*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge, a norma dell'articolo 10, comma 16 ter, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»), dispone sulla successione, in favore della Regione Toscana, nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca.

2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro nei beni e per la regolazione dei rapporti, conseguenti alla successione di cui al comma 1 e alla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015), e per la conclusione del processo di riordino.

*Capo II*

## SUCCESSIONE NEI BENI E NEI RAPPORTI

## DELLA PROVINCIA DI LUCCA

## Art. 2.

*Disposizioni sulla successione nella proprietà di beni immobili e sulla regolazione di rapporti su beni immobili*

1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili della Provincia di Lucca secondo quanto previsto dall'allegato A della presente legge. Detti beni sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione Toscana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le diverse decorrenze stabilite espressamente dall'allegato medesimo. Resta fermo l'immediato utilizzo dei beni che risultano già in uso dalla Regione.

2. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di cui all'allegato A, il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dalla Provincia di Lucca e dall'ufficio regionale competente in materia di patrimonio.

3. Non si procede alla trascrizione del bene immobile trasferito alla Regione se, a causa del mancato completamento di precedenti procedure di pubblicità immobiliare, esso risulta ancora intestato alla Regione.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data della trascrizione della proprietà del bene immobile in capo alla Regione, la Provincia di Lucca continua a gestire il bene medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015.

5. La Regione Toscana e la Provincia di Lucca provvedono alla stipulazione degli atti di cessione in uso per funzioni a titolo gratuito degli immobili indicati nell'allegato A, con le specifiche ivi previste per singoli immobili. L'atto di cessione in uso per funzioni è corredato di planimetrie e regolamenti condominiali ove esistenti. Fermo restando l'immediato utilizzo dei beni già in uso dalla Regione, fino all'adozione degli atti di cessione in uso, la Provincia di Lucca continua a gestire il bene immobile oggetto di cessione e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015.

6. L'allegato A indica la regolazione del rapporto con la Provincia di Lucca per l'utilizzo, fino a diversa collocazione logistica del personale regionale, di immobile che resta in locazione alla provincia medesima.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si risolvono ad ogni effetto i rapporti derivanti dagli atti con i quali risultano assegnati ad uso abitativo i caselli idraulici di cui all'allegato A. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi da 2 a 4, della l.r. 16/2017; il riferimento agli allegati alla suddetta l.r. 16/2017 si intende riferito anche all'allegato A alla presente legge.

8. Ai beni immobili che non rientrano tra quelli trasferiti ai sensi dell'allegato A si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 16/2017. La cessazione dei vincoli è subordinata alla stipulazione, salvo rinuncia della Regione, di tutti gli atti di cessione in uso per funzioni previsti nell'allegato medesimo.

9. Per il trasferimento dei canali irrigui della Provincia di Lucca si provvede ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 16/2017.

## Art. 3.

*Subentro nella proprietà di beni mobili*

1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni mobili, di cui agli allegati B e C, dalla data stabilita nella parte terza dell'allegato A.

2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà della Provincia di Lucca, ancorché contenuto negli elenchi ricognitivi degli allegati B e C.

3. Se, al momento del trasferimento della proprietà di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli già contenuti nell'allegato B, al trasferimento alla Regione della proprietà a titolo gratuito di detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna.

4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell'ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.



## Art. 4.

*Successione nei rapporti*

1. La Regione Toscana succede nei rapporti attivi e passivi, connessi alle funzioni trasferite, come specificamente indicati nell'allegato A, nei limiti e alle condizioni ivi previsti

## Art. 5.

*Disposizioni finali*

1. La Provincia di Lucca resta titolare dei rapporti che, quantunque relativi alle funzioni trasferite alla Regione, non risultano trasferiti ai sensi della presente legge e dell'articolo 11 bis della l.r. 22/2015, fino all'estinzione dei rapporti medesimi.

## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 è stimata la spesa di euro 212.550,00 per l'anno 2017 e di euro 211.350,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte per l'importo di euro 187.550,00 relativamente all'anno 2017 e di euro 186.350,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti» e per l'importo di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con gli stanziamenti della Missione I «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 06 «Ufficio tecnico», Titolo 1 «Spese correnti» del vigente bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

*Capo III*

## DISPOSIZIONI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO

## Art. 7.

*Beni mobili*

1. Se alla data del verbale di consegna dei beni mobili di cui agli allegati B e C alla presente legge e agli allegati alle deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, commi 1, 13 e 16 bis, della l.r. 22/2015, risultano ulteriori beni mobili da trasferire, al trasferimento della proprietà di detti beni alla Regione a titolo gratuito si provvede direttamente con il verbale di consegna.

## Art. 8.

*Norma di interpretazione autentica.  
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2015*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

«2 ter. In via di interpretazione autentica, dalle funzioni di caccia e pesca di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si intendono esclusi le funzioni e i compiti amministrativi previsti dall'articolo 163, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).».

## Art. 9.

*Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti.  
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015*

1. Al comma 4 ter dell'articolo 11 della l.r. 22/2015, le parole: «di strade» sono sostituite dalle seguenti: «di difesa del suolo e di viabilità regionale», e dopo la parola: «reciprocità» sono inserite le seguenti: «o per la realizzazione delle opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011».

## Art. 10.

*Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 22/2015*


1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 22/2015, dopo le parole: «di cui al comma 5 del medesimo articolo 10.» sono inserite le seguenti: «Il decreto di nomina del commissario può prevedere l'assegnazione di personale in avvalimento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, a supporto delle attività commissariali.».

## Art. 11.

*Disposizioni generali.  
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015*

1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 le parole: «ed effettivamente in servizio,» sono soppresse.

2. Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, le parole: «le risorse regionali sono attribuite a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino;» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse regionali sono attribuite, fino all'anno 2017, a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino; a decorrere dall'anno 2018, le risorse regionali sono attribuite a titolo di contributo





per l'esercizio delle funzioni nella stessa misura dell'anno 2017 e, in caso di riduzione, in proporzione a quelle concesse nell'anno 2017; i medesimi criteri si applicano per l'esercizio delle funzioni che, a norma dell'articolo 5, comma 8, restano nella competenza della Città metropolitana di Firenze;».

3. Al comma 9 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, le parole: «Mediante l'accordo di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Mediante l'accordo di cui al comma 3».

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

«9 bis. Se all'entrata in vigore del presente comma non è stato stipulato l'accordo di cui al comma 3 o intese preliminari per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, e fino alla stipulazione dell'accordo, la provincia è tenuta a comunicare formalmente all'ente subentrante, entro i successivi quindici giorni, i locali e i beni mobili e strumentali che gli sono messi a disposizione a titolo gratuito affinché detti locali e beni possano essere presi in carico con verbale di consegna e utilizzati in autonomia dall'ente subentrante, ferme restando a carico di quest'ultimo le spese per l'utilizzo. I locali devono essere collocati in edifici di proprietà della provincia o in locazione di questa nel comune in cui operava il personale trasferito, in buono stato conservativo e idonei allo svolgimento delle funzioni del personale medesimo; i beni mobili e strumentali devono corrispondere a quelli previsti dal comma 9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della provincia, l'ente subentrante è tenuto a effettuare il trasferimento del personale presso i locali messi a disposizione, dandone comunicazione alla provincia medesima almeno sette giorni prima; entro la data prevista per il trasferimento del personale, la provincia è tenuta a dotare i locali dei beni individuati. Se l'ente subentrante non provvede nei termini al trasferimento del personale nella sede predisposta dalla provincia e alla presa in carico dei locali e dei beni mobili, si intende che l'ente subentrante rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all'utilizzo a titolo gratuito dei locali messi a disposizione dalla provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni.».

#### Art. 12.

##### *Trasferimento di ulteriore personale a seguito di accordo integrativo*

1. Entro e non oltre il 31 ottobre 2017, la Giunta regionale, in relazione a effettive emergenti esigenze organizzative di svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, può procedere al trasferimento di ulteriori unità di personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, per l'esercizio delle funzioni

trasferite di cui all'articolo 2 della l.r. 22/2015, ovvero per l'esercizio di funzioni di supporto di cui all'articolo 7, comma 6, della legge medesima. Le esigenze organizzative sono previamente definite con deliberazione della Giunta regionale. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale, previo esperimento delle medesime procedure degli accordi integrativi di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015. Il personale può essere trasferito anche se non risulti aver svolto la funzione alla data dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

2. Ai trasferimenti di personale di cui al comma 1 si applicano l'articolo 7, comma 7, l'articolo 8, commi 2 e 8, e l'articolo 9, commi 5 e seguenti, della l.r. 22/2015; detti trasferimenti sono effettuati nell'ambito della capacità assunzionale derivante dal riordino previsto dalla l. 56/2014 e nei limiti delle corrispondenti risorse individuate dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

3. La deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo stabilisce la data del trasferimento; provvede altresì alla modifica dell'allegato D della l.r. 70/2015, relativamente alla tabella 3 sul costo del personale.

#### Art. 13.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 2 agosto 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2017.

(*Omissis*).

17R00416



LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 43.

**Abrogazione della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 9 agosto 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 122 comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale pari opportunità della Toscana nella seduta del 24 luglio 2017;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione dell'art. 122, comma quarto, della Costituzione alcune regioni hanno approvato leggi volte a disciplinare le procedure con cui i consigli regionali valutano la sussistenza dell'insindacabilità dei rispettivi consiglieri;

2. Nell'ordinamento toscano tale disciplina è contenuta nella legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione) al cui art. 2 sono riportati i principi su cui valutare l'insindacabilità, mentre nell'art. 3 viene individuata la procedura cui attenersi:

a) il consigliere regionale chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale (comma 1);

b) il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità entro il termine perentorio di trenta giorni, previa istruttoria della Giunta per le elezioni (comma 2);

c) qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del consigliere, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per il seguito di competenza (comma 3).

3. In merito alla portata giuridica di tali procedure la Corte costituzionale ha specificato che, per le deliberazioni consiliari di valutazione di insindacabilità, che trovano diretto ed esclusivo fondamento nell'art. 122, comma quarto, della Costituzione, a differenza di quelle

poste in essere a livello nazionale dalle Camere, sia da escludere ogni effetto inibitorio sull'azione giurisdizionale (vedi sentenza della Corte costituzionale 301/2007);

4. Le disposizioni contenute nella legge regionale n. 21/2003 si presentano, pertanto, come meri adempimenti procedurali privi di efficacia nei confronti dell'autorità giudiziaria ed evidenziano chiaramente la differenza che intercorre tra gli effetti derivanti dalle procedure ex art. 68 della Costituzione da quelli ex art. 122 della stessa;

5. Alla luce di ciò ed al fine di evitare aggravati procedurali a carico dell'assemblea legislativa regionale, appare opportuno superare le disposizioni contenute nella legge regionale n. 21/2003, procedendo all'abrogazione della stessa.

Approva la presente legge.

Art. 1.

*Abrogazione della legge regionale n. 21/2003*

1. La legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione), è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2017.

Firenze, 2 agosto 2017

ROSSI

*(Omissis).*

17R00417

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 44.

**Disposizioni urgenti per l'attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 concernente la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 9 agosto 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*



## IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera *s*), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera *l*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e norme per la gestione integrata dei rifiuti), ed in particolare l'articolo 27;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007);

Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 27 della legge regionale n. 61/2007 prevede che le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale n. 69/2011 approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio;

2. L'articolo 27 della legge regionale n. 25/1998 prevede l'approvazione da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del piano di ambito con le modalità e i contenuti ivi previsti;

3. L'articolo 26 della legge regionale n. 61/2014, contiene, a seguito della soppressione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, una specifica disciplina transitoria sugli atti di pianificazione che prevede, in particolare:

l'adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla legge regionale n. 61/2014 all'articolo 9 della legge regionale n. 25/1998, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 medesima;

la validità ed efficacia dei piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 e la possibilità, per i piani interprovinciali solo adottati a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente;

la validità ed efficacia dei piani provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 fino all'approvazione dei piani interprovinciali che a tale data risultano essere solo adottati ma non ancora approvati o, in mancanza di piani interprovinciali adottati, fino all'adeguamento del piano regionale;

l'approvazione dei nuovi piani di ambito entro centottanta giorni dall'adeguamento del piano regionale;

la validità ed efficacia dei piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 o in mancanza dei piani straordinari esistenti a tale data, fino all'approvazione del nuovo piano di ambito;

4. Con deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 2017, n. 22, (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»), è stata adottata la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

5. Con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»), è stata approvata la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, adottata con deliberazione del Consiglio regionale 22/2017;

6. La modifica di piano approvata non costituisce adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 61/2014, ma adeguamento specifico e limitato a esigenze sopravvenute che interessano i territori ricadenti in ATO Toscana Costa e ATO Toscana Centro;

7. Le disposizioni regionali non prevedono una specifica disciplina per la modifica dei piani straordinari e di ambito in caso di modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate prima dell'adeguamento di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 61/2014;

8. È quindi necessario prevedere una specifica disciplina per consentire l'adeguamento, conclusione dell'*iter* di approvazione della modifica di piano regionale adottato con del c.r. 22/201, straordinari e di ambito di ATO Toscana Costa, Toscana Centro;

9. A fine di consentire la possibilità di adeguare con celerità i piani straordinari e i piani di ambito vigenti, è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana;



Approva la presente legge:

Art. 1.

*Disciplina per l'attuazione delle modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate con del c.r. 55/2017.*

1. Le modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti, approvate con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»)), comportano variazione del piano straordinario dell'ATO Toscana Costa e del piano di ambito dell'ATO Toscana Centro e sono recepite, con propria deliberazione, dalle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani.

2. Le modifiche del piano straordinario e del piano di ambito di cui al comma 1, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso della deliberazione della rispettiva autorità nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, con le modalità e secondo quanto previsto all'articolo 26-bis, commi 4 e 5, della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010).

3. L'avviso di cui al comma 2 contiene l'indicazione del sito istituzionale su cui i piani modificati ai sensi del presente articolo sono consultabili.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale della seduta del 26 luglio 2017.

Firenze, 2 agosto 2017

ROSSI

*(Omissis).*

17R00418

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 3 agosto 2017, n. 18.

**Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Modifica all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 del 6 ottobre 2017)*

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed in particolare il suo art. 11;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, il decreto del presidente della regione 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 10 del 28 febbraio 2013 «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del presidente della regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni», che ha sostituito il precedente e sopra richiamato decreto del presidente della regione n. 12/2009;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei dipartimenti regionali volta alla razionalizzazione delle competenze ed al contenimento delle strutture esistenti in misura non inferiore al 30%;

Visto il decreto del presidente della regione 14 giugno 2016, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 28 del 1° luglio 2016 «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni»;



Vista la nota prot. n. 61536 del 27 dicembre 2016, con la quale l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea rimette alla giunta regionale proposta di rimodulazione dell'assetto organizzativo del dipartimento regionale dell'agricoltura trasmessa dal dirigente generale del predetto dipartimento con l'allegata relazione prot. n. 61528 del 27 dicembre 2016 relativa a modifiche ed integrazioni riguardanti sia competenze territoriali inserite nelle strutture periferiche e, specificamente per quelle relative ai comuni ricadenti in circoscrizioni territoriali limitrofe che non sempre hanno avuto collocazione all'interno del comune di riferimento e sia la mancata individuazione di alcuni comuni tra le competenze degli uffici territoriali stessi, fermo restando il numero complessivo dei servizi e delle unità operative e le relative attribuzioni di cui al decreto del presidente della regione n. 12/2016;

Considerato che l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea con la sopra specificata nota prot. n. 61536/2016, per superare le criticità sopra descritte ed evitare nel prosieguo eventuali, ulteriori, ricorsi alle procedure di modifica del decreto del presidente della regione n. 12/2016, propone di espungere nella descrizione delle competenze delle unità operative periferiche del dipartimento regionale dell'agricoltura, l'indicazione puntuale degli ambiti territoriali di riferimento;

Vista la deliberazione n. 24 del 18 gennaio 2017, con la quale la giunta regionale ha apprezzato la proposta di modifica dell'assetto organizzativo del dipartimento regionale dell'agricoltura nei termini di cui alla nota prot. n. 61536 del 27 dicembre 2016 dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

Visto il parere n. 82/17 reso nell'adunanza del 9 maggio 2017 dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 239 del 23 giugno 2017;

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento modifica l'assetto organizzativo del dipartimento regionale dell'agricoltura dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di cui al decreto del presidente della regione 14 giugno 2016, n. 12, rimanendo invariato il numero complessivo dei servizi e delle unità operative.

2. La rimodulazione di cui al presente regolamento - allegato 1 - riguarda esclusivamente la espunzione degli ambiti territoriali dalla descrizione delle competenze delle unità operative periferiche di base del dipartimento regionale dell'agricoltura.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 3 agosto 2017

CROCETTA


*Assessore regionale  
per l'agricoltura,  
lo sviluppo rurale  
e la pesca mediterranea*  
CRACOLICI

17R00461


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-09) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 3 1 0 \*

€ 4,00

